

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
303/2013/R/GAS**

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS PER IL QUARTO PERIODO DI
REGOLAZIONE**

Orientamenti finali

*Documento per la consultazione
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11*

11 luglio 2013

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 (di seguito: procedimento sulla qualità dei servizi gas) e illustra gli orientamenti finali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di regolazione della qualità dei servizi di distribuzione del gas per il quarto periodo di regolazione.

Nell'ambito del procedimento sulla qualità dei servizi gas sono stati pubblicati il documento per la consultazione 341/2012/R/gas, contenente le linee generali di intervento per la regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, ed il documento 501/2012/R/gas, contenente gli orientamenti iniziali dell'Autorità in materia di regolazione della qualità del servizio di distribuzione. Oltre ai contributi pervenuti dai soggetti interessati, si sono tenuti incontri tematici con le associazioni delle imprese distributrici, degli esercenti il servizio di vendita e dei consumatori. Degli esiti di tali fasi si è tenuto conto nella formulazione degli orientamenti finali dell'Autorità in vista dell'adozione del provvedimento finale.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaQSM@autorita.energia.it) entro il **20 agosto 2013**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

e-mail: unitaQSM@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione e oggetto del documento _____	3
2	Sintesi degli orientamenti finali _____	4
Parte I – Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas _____		7
3	Incentivazione degli investimenti _____	7
4	Perimetro ottimale per la regolazione premi-penalità, perimetri e imprese di minori dimensioni _____	11
5	Regolazione premi-penalità: componente odorizzazione _____	13
6	Regolazione premi-penalità: componente dispersioni _____	15
7	Meccanismi di contenimento del rischio _____	18
8	Effetti del mancato rispetto di uno degli obblighi di sicurezza del servizio _____	20
9	Obblighi di servizio relativi alla sicurezza _____	20
10	Servizio di pronto intervento _____	24
11	Controlli e verifiche ispettive _____	25
12	Altri orientamenti in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas _____	26
13	Continuità del servizio _____	31
Parte II – Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas _____		34
14	Aggiornamento della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione _____	34
Appendice 1: Ulteriore analisi della componente dispersioni nella regolazione premi-penalità _____		43
Appendice 2: Esempi di applicazione dei fattori ϵ_{gh} ed ϵ_{od} nella incentivazione degli investimenti _____		46

1 Introduzione e oggetto del documento

- 1.1 Il procedimento sulla qualità dei servizi gas è finalizzato alla revisione della Regolazione della Qualità dei servizi di Distribuzione e misura del Gas (approvata con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 per il periodo 2009-2012 - di seguito: RQDG¹) per il quarto periodo di regolazione. Nell'ambito di tale procedimento:
- a) nel mese di agosto 2012 è stato pubblicato il documento per la consultazione 341/2012/R/gas contenente i criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione;
 - b) nel mese di novembre 2012 è stato pubblicato il documento per la consultazione 501/2012/R/gas nel quale sono stati delineati gli orientamenti iniziali dell'Autorità in materia di regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas (di seguito: documento 501);
 - c) nel mese di febbraio 2013 sono stati effettuati incontri tematici con le associazioni delle imprese di distribuzione e di vendita e con le associazioni dei consumatori;
 - d) con il mese di maggio 2013 si sono concluse le indagini demoscopiche presso i clienti domestici e gli amministratori di condominio per la rilevazione delle aspettative e della conoscenza degli standard di qualità del servizio di distribuzione del gas;
 - e) nel documento per la consultazione 202/2013/R/gas in materia di regolazione del servizio di misura nella distribuzione del gas naturale, sono stati delineati gli orientamenti di revisione della prestazione di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale.
- 1.2 Il procedimento sulla qualità dei servizi gas si svolge in parallelo all'analogo procedimento sulle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 44/2012/R/gas, nell'ambito del quale sono stati pubblicati i documenti per la consultazione 56/2013/R/gas e 257/2013/R/gas nei quali sono stati illustrati i primi orientamenti per la determinazione, rispettivamente, del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (e meccanismi di perequazione).
- 1.3 I procedimenti sulla qualità e sulle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione sono sottoposti all'AIR² per gli aspetti di maggiore rilevanza.
- 1.4 Il presente documento illustra gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di sicurezza e continuità (Parte I) nonché di qualità commerciale (Parte II) del servizio di distribuzione del gas per il quarto periodo di regolazione. Il documento è completato da due appendici contenenti:
- a) l'elaborazione di dati quantitativi, ulteriori a quelli presentati nel documento 501/2012/R/gas, a supporto degli orientamenti dell'Autorità, in particolare in materia di sicurezza del servizio di distribuzione (Appendice 1);

¹ Con la deliberazione 436/2012/R/gas il terzo periodo di regolazione è stato esteso sino al 31 dicembre 2013, con alcune integrazioni e modifiche alla RQDG.

² Cfr. il capitolo 4 del documento per la consultazione 341/2012/R/gas.

- b) alcuni esempi di applicazione del nuovo meccanismo di incentivazione degli investimenti in risanamento o sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo (di seguito: risanamento della ghisa grigia) e in ammodernamento dei sistemi di odorizzazione (Appendice 2).

2 Sintesi degli orientamenti finali

- 2.1 Nel presente capitolo viene sintetizzato l'orientamento finale dell'Autorità sulle proposte ed opzioni di regolazione di maggiore rilevanza esaminate con il documento 501 e discusse con gli operatori durante gli incontri tematici.

Sicurezza del servizio di distribuzione

- 2.2 L'Autorità intende prevedere l'introduzione di meccanismi di incentivazione degli investimenti di risanamento della ghisa grigia e di ammodernamento dei sistemi di odorizzazione effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 non più attraverso la maggiorazione del WACC, ma tramite una modulazione (in aumento o diminuzione) dei premi e delle penalità relativi alla regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione, in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa distributrice nel risanare la ghisa grigia e ammodernare i sistemi di odorizzazione (capitolo 3).
- 2.3 Ai fini della regolazione incentivante, l'Autorità intende adottare l'opzione #1.A in materia di perimetro ottimale ai fini della regolazione incentivante, vale a dire l'impianto di distribuzione. Verrà introdotta una soglia minima, in termini di numero di clienti serviti, pari a 1.000, al di sotto della quale la partecipazione regolazione incentivante è opzionale. Nessuna soglia dimensionale verrà introdotta a livello di impresa di distribuzione (capitolo 4).
- 2.4 In materia di regolazione incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione viene confermato l'impianto regolatorio vigente, prevedendo una semplificazione della formula che dimensiona i premi, il riconoscimento di premi di pari entità, a parità di numero di misure del grado di odorizzazione, indipendentemente dalla dimensione dell'impianto di distribuzione ed un maggiore stimolo nell'effettuare un numero di misure del grado di odorizzazione prossimo al massimo incentivabile previsto, a sostanziale parità di premi complessivi (capitolo 5).
- 2.5 Anche per la componente dispersioni l'Autorità intende confermare l'impianto regolatorio vigente, con particolare riferimento al livello obiettivo di lungo termine (7,5 dispersioni convenzionali segnalate da terzi ogni mille clienti) ed all'orizzonte temporale necessario per raggiungerlo (7 anni). Verrà utilizzata la media mobile triennale per la determinazione del livello di partenza ed il livello effettivo annuale per il confronto *ex-post* con il livello tendenziale. Il parametro VAL_{conv} verrà aggiornato sulla base dei dati del 2012 disponibili per la distribuzione. Vi sarà un innalzamento al tetto massimo sia ai premi che alle penalità. Saranno confermati i meccanismi di contenimento del rischio introdotti con la deliberazione 436/2012/R/gas in materia di differimento delle penalità e di riduzione dei premi in

caso di incidente ascrivibile all'impresa distributrice. Sono confermati i fattori incentivanti il telecontrollo sino al 2017 (capitoli 6 e 7).

- 2.6 Gli obblighi di ispezione della rete vengono portati a 3 anni per le reti AP/MP e confermati a 4 anni per le reti BP, con la facoltà, estesa agli impianti di qualsiasi dimensione, di effettuare il 100% dell'ispezione in un solo anno (punti da 9.1 a 9.7).
- 2.7 Sono confermati gli obblighi di messa in protezione catodica, entro il 2015, del 95% delle condotte in acciaio non protette catodicamente (punti da 9.9 a 9.15).
- 2.8 In materia di pronto intervento l'Autorità intende da un lato rimuovere lo standard generale sulla percentuale minima di chiamate con tempo di arrivo sul luogo di chiamata entro il tempo massimo di 60 minuti, dall'altro rafforzare l'equivalente obbligo di servizio (punti da 10.1 a 10.4).
- 2.9 La regola che prevede l'annullamento dei premi in caso di mancato rispetto di un obbligo di servizio verrà estesa al servizio di pronto intervento, anche in esito alle verifiche ispettive (capitoli 8 e 11).
- 2.10 L'Autorità ritiene necessario avviare il monitoraggio della pressione di esercizio delle reti in bassa pressione. L'Autorità ritiene che l'istituzione di un tavolo di lavoro *ad-hoc* possa garantire la necessaria efficienza all'iniziativa. Parallelamente l'Autorità ritiene che la previsione di un valore sfidante per l'indice di telecontrollo dei gruppi di riduzione finali e di valori stimolanti per il fattore incentivante il telecontrollo dei gruppi di riduzione finali possa contribuire ad aumentare l'efficacia dell'iniziativa (punti da 12.1 a 12.7).
- 2.11 Con riferimento alla regolazione degli incidenti da gas non sono emersi elementi oggettivi tali da ipotizzare una variazione dell'attuale quadro regolatorio, ragione per la quale l'Autorità è orientata a confermarlo (punti da 12.8 a 12.15).

Continuità del servizio di distribuzione

- 2.12 L'Autorità intende introdurre semplificazioni nella registrazione delle interruzioni, adottare indicatori riconosciuti internazionalmente in riferimento al numero ed alla durata delle interruzioni e prevedere la comunicazione dei dati di continuità su base impresa (punti 13.1 e 13.7).
- 2.13 Il tempo di preavviso, ai fini dell'informativa ai clienti finali ed alla classificazione di una interruzione come programmata, verrà innalzato a tre giorni lavorativi dall'attuale uno (punto 13.8).
- 2.14 Verrà infine avviato un monitoraggio del numero individuale di interruzioni subite dai clienti finali, con la successiva possibilità di introduzione di indennizzi automatici qualora vengano riscontrate situazioni critiche o diffuse in termini di eccessivo numero di interruzioni subite dai clienti per cause ascrivibili all'impresa distributrice (punti da 13.11 a 13.13).

Qualità commerciale del servizio di distribuzione

- 2.15 Per l'esecuzione dei lavori semplici, l'attivazione e la disattivazione della fornitura lo *standard* per i gruppi di misura di classe da G40 in su vengono allineati a quelli per gruppi di misura di classe sino a G25. Lo *standard* per la preventivazione di

lavori complessi viene abbassato a 30 giorni lavorativi rispetto agli attuali 40 (punti 14.6 e 14.7).

- 2.16 La disciplina delle richieste motivate ai reclami e alle richieste di informazioni viene uniformata a quella del settore elettrico (punti da 14.8 a 14.13).
- 2.17 Vengono introdotte alcune regole per uniformare a livello nazionale il comportamento delle imprese di distribuzione in relazione allo *standard* relativo alla riattivazione della fornitura post-morosità, senza modificare lo *standard* vigente (punti da 14.14 a 14.18).
- 2.18 Viene introdotto un nuovo *standard* specifico di un giorno solare sul ripristino della pressione di fornitura a seguito di verifica richiesta dal cliente (punti da 14.19 a 14.21).
- 2.19 Viene introdotto il preventivo rapido per alcune prestazioni valorizzate già ora in modo uniforme sul territorio nazionale dagli operatori, anche nella prospettiva di estenderlo ad altre prestazioni in esito alla riforma dei contributi di connessione prospettata dall'Autorità con il documento per la consultazione 257/2013/R/gas (punti da 14.25 a 14.31).
- 2.20 Gli *standard* sulla verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale e sulla sostituzione del gruppo di misura malfunzionante verranno trasformati da generali a specifici e rimodulati nelle tempistiche. Sono introdotte semplificazioni in ordine ai corrispettivi a carico del cliente finale in caso di esito conforme della verifica (punti da 14.35 a 14.40).
- 2.21 Infine, gli importi degli indennizzi automatici, in caso di mancato rispetto degli *standard* specifici, verranno uniformati a quelli del servizio elettrico, portandoli a 35 € per i clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G6, 70 € per i clienti finali con gruppo di misura dalla classe G10 alla classe G25 e 140 € per i clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40 (punti da 14.41 a 14.43).

Parte I – Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas

3 Incentivazione degli investimenti

- 3.1 In coerenza con quanto indicato nel documento 341/2012/R/gas, nel documento 501/2012/R/gas l’Autorità ha delineato lo sviluppo di soluzioni che possano contemperare ed equilibrare i meccanismi *input based* con meccanismi *output based* previsti dalla regolazione vigente, prevedendo comunque:
- a) la responsabilizzazione dell’impresa distributrice limitatamente alle variabili sotto il suo diretto controllo;
 - b) che, in una logica di selettività, vengano incentivati investimenti solo se correlati a effettivi miglioramenti della qualità, al fine di evitare di premiare le imprese meno efficienti.
- 3.2 Sulla base di tali presupposti l’Autorità ha proposto di non confermare nel quarto periodo di regolazione i meccanismi di incentivazione disciplinati dal comma 45.3 della RTDG relativi al riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito per investimenti di risanamento della ghisa grigia e di ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI, ritenendo di poterli riassorbire nel meccanismo di determinazione dei premi e delle penalità della sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, che allo scopo potrebbe essere integrato mediante:
- a) l’introduzione di un fattore incentivante ε_{od} da applicare nella formula di cui al comma 32.4 della RQDG con riferimento al meccanismo di incentivazione di cui al comma 45.3, lettera a) della RTDG (ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI);
 - b) l’introduzione di un fattore ε_{gh} da applicare nella formula di cui al comma 32.14 della RQDG con riferimento al meccanismo di incentivazione di cui al comma 45.3, lettera b) della RTDG (risanamento della ghisa grigia).
- 3.3 L’Autorità ha proposto che la costruzione dei fattori incentivanti ε_{od} ed ε_{gh} venga effettuata in modo tale che l’ammontare dei premi o delle penalità sia corretto per tenere conto dell’impegno dell’impresa nell’ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI e nel risanamento della ghisa grigia, così da assicurare all’impresa virtuosa il mantenimento di un valore di incentivazione orientativamente pari a quello precedentemente gestito nell’ambito della RTDG.
- 3.4 La consultazione ha espresso:
- a) una generale contrarietà, e secondo diverse angolazioni, in merito agli investimenti per il risanamento della ghisa grigia poichè:
 - la regolazione di tipo *input* fornisce segnali incentivanti certi;
 - ormai gli investimenti sono stati fatti;
 - le imprese di minore dimensione potrebbero non beneficiare del meccanismo se escluse dai meccanismi incentivanti;

- b) una maggioritaria condivisione in relazione agli investimenti per l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione, purchè anche le imprese di minore dimensione possano beneficiarne.
- 3.5 In relazione alle osservazioni di cui alla precedente lettera a), occorre innanzitutto precisare che la nuova regolazione proposta non incide sui diritti acquisiti, ossia non fa venir meno il diritto alla maggiorazione del WACC sugli investimenti entrati in esercizio o che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
- 3.6 Inoltre, in relazione alla maggior certezza della regolazione *input-based*, occorre considerare che la regolazione proposta garantisce comunque il riconoscimento della remunerazione base (WACC) introducendo una logica innovativa di riconoscimento solo per la parte relativa agli incentivi che, anche in linea con gli indirizzi strategici dell'Autorità, verranno associati a indicatori della qualità effettiva del servizio erogato.
- 3.7 Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ritiene non sussistano elementi ostativi alla conferma del proprio orientamento iniziale.
- 3.8 Infine, per quanto riguarda le imprese di minori dimensione, si rinvia al successivo capitolo 4 in materia di perimetro ottimale per la regolazione incentivante ed imprese di minore dimensione.
- 3.9 Alla luce di quanto sopra indicato, tutti gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2013 continuerebbero ad essere incentivati attraverso la maggiorazione del WACC, mentre solo quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 verrebbero incentivati attraverso la maggiorazione dei premi relativi ai recuperi di sicurezza gas. L'Autorità stima che gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 possano ammontare a circa 172 €milioni per il risanamento della ghisa grigia³ e a circa 37 €milioni per l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione⁴.
- 3.10 Nella prospettiva di garantire continuità in termini di onere atteso di incentivazione rispetto al periodo corrente, si tratterebbe di prevedere un ammontare di maggior remunerazione da riconoscere tramite logiche di tipo *output*, pari a circa 25 €milioni per il risanamento della ghisa grigia e circa 4,6 €milioni per l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione⁵, nell'ipotesi che il quarto periodo di regolazione abbia una durata di sei anni e che nel quarto periodo le imprese di distribuzione completino il risanamento delle condotte in ghisa grigia e l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione di tutte le cabine REMI.

³ Al 31 dicembre 2012 l'estensione della rete in ghisa grigia è pari a circa 690.000 metri lineari. Nell'ipotesi che al termine del 2013, anche sulla base dell'esame dei dati comunicati dalle imprese, l'estensione della rete in ghisa grigia sia pari a circa 490.000 metri lineari ed il costo medio di sostituzione/risanamento per metro lineare sia pari a circa 350€ l'investimento complessivo nazionale per il risanamento della ghisa grigia per il quarto periodo di regolazione è stimato pari a circa 172 €milioni.

⁴ Al 31 dicembre 2012 il numero di cabine REMI equipaggiate con sistemi moderni di odorizzazione è pari a quasi 3000, su di un totale di circa 7400. Nell'ipotesi che entro il 2013 la metà delle cabine REMI sia equipaggiata con sistemi moderni di odorizzazione, per le rimanenti 3700 è ragionevole attendere che l'adeguamento avvenga nel corso del quarto periodo di regolazione, ad un costo stimato di circa 10.000 €per cabina REMI.

⁵ Gli importi relativi alla sovra-remunerazione sono calcolati sulla base delle quote di ammortamento per un periodo di otto anni, secondo la formula $0,5*2\%*[2VI-9A]*8$, dove VI è il valore iniziale del capitale e A è la quota annua di ammortamento, pari a VI/n_anni , dove n_anni rappresenta la durata convenzionale del cespite ed è pari a 50 per gli investimenti in ghisa grigia e 20 per quelli in sistemi odorizzanti.

- 3.11 Considerata l'entità media annua dei premi per i recuperi di sicurezza gas sino ad ora erogati (si vedano la Tabella 1 del documento 501/2012/R/gas per l'ammontare dei recuperi di sicurezza sino al 2010 e la deliberazione 229/2013/R/gas per i premi erogati per l'anno 2011) e gli aggiornamenti che, in esito alla presente consultazione, saranno introdotti a decorrere dal quarto periodo, l'Autorità stima che per il quarto periodo di regolazione l'ammontare dei premi è atteso essere pari a circa 180 €milioni (al netto delle penalità) per la componente dispersioni e circa 36 €milioni per la componente odorizzazione. Di conseguenza, al fine di garantire l'incentivazione di cui al punto 3.10, i fattori ε_{gh} e ε_{od} potrebbero essere così dimensionati:
- a) ε_{gh} pari a 1,12-1,16, da applicare nella formula di cui al comma 32.14 della RQDG (premi e penalità per la componente dispersioni);
 - b) ε_{od} pari a 1,12-1,14, da applicare nella formula di cui al comma 32.4 della RQDG (premi e penalità per la componente odorizzazione).
- 3.12 A metà del quarto periodo l'Autorità valuterà se, in esito a consultazione, aggiornare i fattori ε_{gh} e ε_{od} in funzione dei risultati effettivi della regolazione incentivante nei primi tre anni del periodo e dei dati comunicati annualmente dalle imprese.
- 3.13 Ai fini del risanamento della ghisa grigia il meccanismo potrebbe prevedere una modulazione del fattore ε_{gh} in funzione del reale comportamento dell'impresa, ed essere così articolato:
- a) rimozione dell'attuale obbligo di risanamento della ghisa grigia entro il 2014 e conseguente rimozione dell'effetto di annullamento dei premi per mancato rispetto di tale obbligo;
 - b) fissazione di un nuovo "anno zero" al 2013, con fotografia della rete in ghisa grigia al 31 dicembre 2013; in tal modo la nuova logica *output* verrebbe applicata ai soli investimenti effettuati a decorrere dal 2014; d'altra parte, tutti gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2013 per il risanamento della ghisa grigia, come già osservato, continuerebbero ad essere ammessi alla maggiorazione del WACC prevista dalla regolazione vigente; pertanto se una impresa completasse il risanamento della ghisa grigia entro il 2013 non rientrerebbe nel nuovo meccanismo, ma in quello previsto dalla vigente RTDG;
 - c) applicabilità su base impianto ai soli impianti in regolazione per la componente dispersioni e con condotte in ghisa grigia al 31 dicembre 2013 (come già osservato, l'impianto dovrebbe risultare il nuovo perimetro della regolazione incentivante, cfr il capitolo 4);
 - d) modulazione del fattore ε_{gh} , prevedendo che, in funzione del comportamento dell'impresa, venga moltiplicato:
 - i. per ogni anno del triennio 2014-2016, per il valore massimo tra $1/\varepsilon_{gh}$ ed il rapporto tra la lunghezza della rete in ghisa grigia risanata (dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre del 2014 o del 2015 o del 2016) e la lunghezza della rete in ghisa grigia al 31 dicembre 2013; per questo triennio non vi sarebbe alcun effetto sulle penalità;
 - ii. per ogni anno del triennio 2017-2019:

- per 1 in caso di completamento del risanamento della ghisa grigia entro il 2016; in tali casi non vi sarebbe alcun effetto sulle penalità, visto il buon comportamento dell'impresa nel triennio precedente;
- in caso di mancato completamento del risanamento della ghisa grigia entro il 2016, per il valore massimo tra $0,5/\varepsilon_{gh}$ ed il rapporto tra la lunghezza della rete in ghisa grigia risanata (dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre del 2017 o del 2018 o del 2019) e la lunghezza della rete in ghisa grigia al 31 dicembre 2013, diviso per ε_{gh} ; per questo triennio le penalità potrebbero essere divise (dunque maggiorate) per il prodotto tra il fattore ε_{gh} , ed il valore massimo di cui sopra.

3.14 Ai fini dell'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI il fattore ε_{od} verrebbe calcolato su base impresa, applicato su base impianto e modulato in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa. Fissato il numero di cabine REMI prive di sistemi moderni di odorizzazione al 31 dicembre 2013, il parametro modulante il fattore ε_{od} potrebbe essere determinato tramite la seguente formula:

$$A + B*(n / N)$$

dove:

- N = numero di cabine non ammodernate al 31 dicembre 2013;
- n = numero di cabine ammodernate dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- i parametri A e B assumono i seguenti valori indicati nella seguente tabella 1.

Tabella 1 – parametri A e B nella formula del parametro modulante il fattore ε_{od}

Anno	A	B
2014	$1/\varepsilon_{od}$	$1-A_{2014}$
2015	$A_{2014}-0,1$	$1-A_{2015}$
2016	$A_{2015}-0,1$	$1-A_{2016}$
2017	$A_{2016}-0,1$	$1-A_{2017}$
2018	$A_{2017}-0,1$	$1-A_{2018}$
2019	$A_{2018}-0,1$	$1-A_{2019}$

3.15 Tale modulazione consentirebbe di applicare il fattore ε_{od} “pieno” sin dal 2014 all'impresa che provveda entro il primo anno del nuovo periodo regolatorio, all'ammodernamento del 100% dei sistemi di odorizzazione delle cabine REMI, e di mantenerlo sino al 2019. Il fattore di modulazione consentirebbe inoltre all'impresa che non faccia alcun investimento, di avere una decurtazione dei premi solamente a decorrere dal 2015, gradualmente, ma di ritornare ad avere fattore ε_{od} “pieno” non appena venga adeguato il 100% delle cabine REMI.

- 3.16 Per ammodernamento di un sistema di odorizzazione l’Autorità intende fare riferimento a quanto riportato nella tabella B della RQDG, vale a dire ad “impianti a dosaggio diretto dell’odorizzante con allarmi trasmessi mediante telecontrollo”. Ai fini di quanto indicato al punto 3.14 (base di riferimento al 31 dicembre 2013), devono essere considerati ammodernati tutti i sistemi di odorizzazione che beneficiano del WACC maggiorato, che l’Autorità ritiene già dotati del sistema di trasmissione degli allarmi mediante telecontrollo.
- 3.17 In caso di variazione a seguito di acquisizione o cessazione di impianti, l’Autorità aggiornerà il dato di partenza al 2013 ed il dato corrente. La medesima regola potrebbe essere adottata anche per il risanamento della ghisa grigia. L’Autorità ritiene che le cabine REMI di nuova realizzazione debbano essere dotate di sistemi di odorizzazione ammodernati sin dalla loro prima messa in esercizio e non rientrare nel meccanismo.
- 3.18 Nell’Appendice 2 sono riportati alcuni esempi di modulazione dei fattori ε_{gh} e ε_{od} nel periodo 2014-2019 in funzione dell’effettivo comportamento dell’impresa distributrice nel completare il risanamento della ghisa grigia e l’ammodernamento dei sistemi di odorizzazione.

4 Perimetro ottimale per la regolazione premi-penalità, perimetri e imprese di minori dimensioni

- 4.1 Nell’ambito del meccanismo premi-penalità, e con particolare con riferimento alla regolazione che incentiva la riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, l’Autorità si è posta l’obiettivo di definire il perimetro ottimale cui applicare la regolazione premi-penalità. Tale materia è apparsa particolarmente rilevante nella prospettiva delle gare per l’affidamento delle nuove concessioni del servizio di distribuzione del gas. Per tale motivo, è stata sottoposta all’Analisi di Impatto della Regolazione (di seguito: AIR), attraverso la formulazione di 4 opzioni:
- a) **opzione #1.0 (opzione nulla):** mantenere la regolazione per ambito provinciale di impresa;
 - b) **opzione #1.A:** adottare come perimetro per la regolazione premi-penalità l’impianto di distribuzione;
 - c) **opzione #1.B:** adottare come perimetro per la regolazione premi-penalità l’impresa distributrice;
 - d) **opzione #1.C:** adottare come perimetro per la regolazione premi-penalità l’ambito territoriale, in coerenza con il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale.
- 4.2 Dalla valutazione qualitativa preliminare l’opzione preferibile è risultata la #1.A. Al riguardo l’Autorità ha anche proposto l’introduzione di una soglia dimensionale minima all’impianto di distribuzione ai fini della partecipazione alla regolazione incentivante sia la riduzione delle dispersioni localizzate da terzi che l’aumento del numero di misure del grado di odorizzazione, basata sul numero di clienti finali, indicando un valore compreso tra 1.000 e 5.000.

- 4.3 L'orientamento dell'Autorità circa il perimetro ottimale della regolazione incentivante è stato largamente condiviso dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione. L'Autorità intende pertanto dare seguito all'opzione #1.A ed adottare l'impianto di distribuzione quale perimetro per la regolazione incentivante per il quarto periodo di regolazione.
- 4.4 Quanto alla soglia dimensionale minima dell'impianto di distribuzione, i soggetti consultati hanno espresso pareri tra loro non convergenti: alcuni si sono dichiarati a favore dell'esclusione degli impianti di piccola dimensione, altri soggetti hanno dichiarato che tutti gli impianti dovrebbero poter partecipare alla regolazione. Maggiore apertura si è registrata per quanto riguarda la componente dispersioni rispetto alla componente odorizzazione. In un caso è stato rimarcato che l'esclusione dalla regolazione dovrebbe comportare il pagamento dell'importo compensativo. Un soggetto ha indicato che al superamento della soglia minima dimensionale un impianto, indipendentemente dall'anno in cui ciò avvenga, dovrebbe partecipare alla regolazione incentivante.
- 4.5 Tutto ciò considerato, l'Autorità, tenendo conto delle osservazioni pervenute, ritiene che la regolazione incentivante, per entrambe le componenti odorizzazione e dispersioni simultaneamente, possa essere resa facoltativa per gli impianti con meno di 1.000 clienti finali serviti alla data del 31 dicembre 2013. Per tali impianti, con la comunicazione dati del 31 marzo 2014, sarà resa disponibile una pagina web attraverso la quale le imprese potranno scegliere se far partecipare alla regolazione incentivante (sia per la componente odorizzazione che per la componente dispersioni) tutti i propri impianti con meno di 1.000 clienti finali serviti per tutto il quarto periodo di regolazione.
- 4.6 L'Autorità conferma che nessun importo compensativo dovrà essere versato per le imprese che decidessero di escludere dalla regolazione incentivante i propri impianti con meno di 1.000 clienti finali serviti. Ciò trova ragione in un differente quadro regolatorio che, per i perimetri di minori dimensioni, prevede una adesione volontaria al meccanismo incentivante (tutte le imprese partecipano salvo gli impianti con meno di 1.000 clienti finali serviti per i quali l'adesione al meccanismo è volontaria) piuttosto che una istanza di non partecipazione (tutte le imprese partecipano, quelle con meno di 50.000 clienti finali serviti possono richiedere di esserne escluse previo pagamento dell'importo compensativo).
- 4.7 Quanto alla osservazione pervenuta secondo cui al superamento della soglia minima dimensionale un impianto, indipendentemente dall'anno in cui ciò avvenga, dovrebbe partecipare alla regolazione incentivante⁶, l'Autorità ritiene che nell'ambito delle semplificazioni proposte circa l'amministrazione della dinamicità degli impianti, e vista la soglia dimensionale di impianto che intende adottare per la partecipazione alla regolazione incentivante, pari al valore inferiore della forchetta proposta nel documento 501, tali impianti ne possano rimanere esclusi per tutto il periodo.
- 4.8 Non sono infine pervenuti elementi utili in merito all'introduzione di una soglia minima di impresa che possa vincolare la partecipazione alla regolazione incentivante. D'altra parte, visto l'orientamento cui l'Autorità intende dare seguito

⁶ La dimensione dell'impianto alla data del 31 dicembre 2013 sarebbe vincolante ai fini dell'esclusione dal meccanismo incentivante per tutto il periodo (salvo il caso di adesione volontaria).

in materia di dimensione minima di impianto, la previsione di una soglia minima di impresa appare poco significativa, anche nella prospettiva delle gare per l'assegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione dalle quali a seguito delle quali si attende una riduzione del numero di imprese di minori dimensioni.

Impianti di ridottissime dimensioni

- 4.9 Per quanto riguarda gli impianti di ridottissime dimensioni (orientativamente con meno di 100 clienti finali serviti), l'Autorità ritiene che, ai fini della regolazione della qualità, possano essere accorpati agli impianti confinanti territorialmente, eserciti della medesima impresa, anche se non fisicamente interconnessi, ma appartenenti al medesimo Comune.

5 Regolazione premi-penalità: componente odorizzazione

- 5.1 Nel documento 501/2012/R/gas l'Autorità si è espressa a favore della conferma sia dell'impianto regolatorio che della formula di calcolo dei premi relativi alla incentivazione dell'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione rispetto al minimo fissato dall'Autorità, ponendo l'attenzione su alcune questioni:

- a) evidenza del fatto che il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi sembra non dipendere dal grado di concentrazione al calcolo del parametro Od_{min} (numero minimo convenzionale di misure del grado di odorizzazione per migliaio di clienti finali), utilizzando un solo valore per il parametro alfa (0,001) ed uno per il parametro beta (0,10);
- b) innalzamento della soglia minima del numero minimo obbligatorio di misure del grado di odorizzazione;
- c) introduzione di una regola mirata a contrastare possibili comportamenti opportunistici da parte delle imprese nella effettuazione delle misure del grado di odorizzazione (scelta di punti troppo vicini alla cabina REMI o di momenti dell'anno maggiormente favorevoli; installazione di sistemi di odorizzazione su gruppi di riduzione per i quali non è possibile allo stato attuale monitorare i volumi di gas che transitano in tali gruppi di riduzione e i relativi quantitativi di odorizzante effettivamente immessi in rete).

- 5.2 Dalla consultazione è emerso che:

- a) appare poco opportuno intervenire su di un impianto tecnico/normativo di recente modifica, che richiede una fase transitoria di adeguamento impiantistico e gestionale e che sta dando buoni risultati;
- b) vi sarebbero problematiche di attuazione per gli impianti di piccole dimensioni;
- c) non è fondata la preoccupazione circa la possibilità di comportamenti opportunistici da parte dei distributori;
- d) dovrebbero essere aumentati i premi per i distributori che effettuano le misura del grado di odorizzazione avvalendosi di un laboratorio accreditato ACCREDIA;

e) la formula di calcolo del premio dovrebbe tenere conto degli impianti di minori dimensioni affinché il numero aggiuntivo di misure comporti per le imprese effettivi incentivi piuttosto che costi.

5.3 Le osservazioni di cui al punto precedente, lettere a), b) ed e) paiono condivisibili. L'Autorità ritiene pertanto di accoglierle. In merito alla possibilità di comportamenti opportunistici da parte delle imprese, l'Autorità si riserva di approfondire il tema nel corso del quarto periodo di regolazione. Quanto all'aumento dei premi per i distributori che effettuano le misure del grado di odorizzazione avvalendosi di un laboratorio accreditato ACCREDIA, l'Autorità non ritiene tale condizione sufficiente per comportare un aumento dei premi. Le misure del grado di odorizzazione, anche se effettuate direttamente dalle imprese distributrici, prevedono l'affidamento a personale qualificato/specializzato e l'utilizzo di procedure e strumenti di misura conformi ai requisiti previsti dalla normativa tecnica vigente in materia.

5.4 In conclusione l'Autorità intende:

- a) dare seguito all'orientamento di cui al punto 5.1, lettera a), non essendo pervenute osservazioni al riguardo e supportando tutte le simulazioni effettuate la tesi che la *performance* della rete di distribuzione, in termini di numero di dispersioni, non dipende dal grado di concentrazione della rete;
- b) accogliere l'osservazione di cui al punto 5.2, lettera e), proponendo una semplificazione della formula di calcolo dei premi, come di seguito indicato.

Detto NOD_{eff} il numero di misure del grado di odorizzazione effettuate nell'anno, il premio INC_{od} viene calcolato pari a:

- 0 per $N_{eff} < NOD_{min}$
- $(2/3 * N_{eff} + NOD_{min}) * P_{uni_od}$ per $NOD_{min} \leq N_{eff} \leq 3 * NOD_{min}$
- $3 * NOD_{min} * P_{uni_od}$ per $N_{eff} > 3 * NOD_{min}$

dove P_{uni_od} è un parametro che garantisce continuità nell'incentivazione del numero di misure del grado di odorizzazione dal terzo al quarto periodo di regolazione e che assume un valore pari a 400 €

5.5 La formula di cui sopra, oltre al vantaggio della semplicità rispetto all'attuale formulazione:

- a) conferma il mancato riconoscimento dei premi per un numero di misure del grado di odorizzazione inferiore al minimo richiesto dall'Autorità (NOD_{min});
- b) conferma un tetto ai premi quando il numero di misure di misure del grado di odorizzazione è superiore a tre volte NOD_{min} ;
- c) riconosce premi di pari entità a parità di numero di misure del grado di odorizzazione, indipendentemente dalla dimensione dell'impianto di distribuzione;
- d) al crescere della dimensione degli impianti, rispetto alla formula vigente, eroga meno premi per un numero di misure del grado di odorizzazione compreso tra NOD_{min} e $2 * NOD_{min}$, ma nel compenso eroga maggiori premi per un numero di misure del grado di odorizzazione compreso tra $2 * NOD_{min}$ e $3 * NOD_{min}$, incentivando, più della vigente formula, l'effettuazione di un

numero di misure del grado di odorizzazione compreso tra il doppio e il triplo del minimo richiesto dall'Autorità;

- e) ad eccezione dell'insieme degli impianti di minori dimensioni, lascia sostanzialmente invariato il gettito annuo atteso dei premi.

6 Regolazione premi-penalità: componente dispersioni

- 6.1 Nel documento 501 l'Autorità ha motivato, anche attraverso una ampia analisi quantitativa dei dati di sicurezza comunicati dalle imprese, l'orientamento volto a confermare l'impianto regolatorio che incentiva la riduzione delle dispersioni segnalate da terzi. Una associazione di imprese di distribuzione ha formulato osservazioni contrarie alla conferma di tale regolazione, senza peraltro fornire nuovi elementi quantitativi a supporto delle proprie tesi rispetto a quelli presentati prima della pubblicazione del documento 501, ed ivi discussi.
- 6.2 L'Autorità conferma pertanto il proprio orientamento iniziale e, a supporto di ciò, in Appendice 1 presenta ulteriori elaborazioni quantitative volte a:
 - a) individuare il corretto fattore convenzionale di proporzionalità tra le dispersioni segnalate da terzi aeree (DTA) e interrate (DT), attualmente fissato ad un valore pari a 10, nel caso di applicazione della regolazione all'impianto di distribuzione piuttosto che all'ambito provinciale;
 - b) evidenziare l'indipendenza del numero convenzionale di dispersioni segnalate da terzi dalla dimensione del perimetro di regolazione (ambito provinciale di impresa per il corrente periodo).
- 6.3 Inoltre, come già indicato e motivato nel documento 501, l'Autorità conferma che nelle dispersioni localizzate da terzi devono essere incluse anche quelle segnalate da dipendenti dell'impresa impegnati in attività diverse dalle ispezioni programmate della rete (incluso il personale di imprese terze che operano per conto della stessa impresa distributrice). Per tali segnalazioni verrà richiesta una registrazione distinta, anche al fine di monitorarne possibili andamenti anomali.

Orizzonte temporale di lungo termine per la regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi

- 6.4 L'Autorità ha proposto che, indipendentemente dalla durata del quarto periodo di regolazione, l'orizzonte temporale per il raggiungimento del livello obiettivo di 7.5 dispersioni convenzionali localizzate su segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali debba essere fissato a 7 anni.
- 6.5 La consultazione ha espresso una generale condivisione. Un soggetto ha evidenziato che la rideterminazione dei livelli di partenza non sarebbe corretta. In altre parole tale soggetto ritiene che i livelli tendenziali per il quarto periodo dovrebbero essere una continuazione di quelli del terzo.
- 6.6 Considerato quanto emerso dalla consultazione, l'Autorità intende dare seguito al proprio orientamento. La rideterminazione dei livelli di partenza è necessaria per garantire coerenza con la nuova tariffa di distribuzione e, in tale ambito, per trasferire ai clienti finali il beneficio conseguito per via del miglioramento della

sicurezza della distribuzione gas (riduzione delle dispersioni segnalate da terzi) nel corso del terzo periodo di regolazione.

Utilizzo della media del triennio 2011-2013 ai fini della determinazione del livello di partenza per le dispersioni localizzate su segnalazione di terzi

- 6.7 In materia di regolazione incentivante la riduzione del numero di dispersioni segnalate da terzi, nello spunto Q.5 del documento 501 l'Autorità ha posto in consultazione la possibile determinazione del livello di partenza tramite la media del triennio 2011-2013 piuttosto che tramite la media del biennio 2012-2013.
- 6.8 La proposta è stata condivisa da tutti i soggetti interessati, l'Autorità intende pertanto darne seguito.

Utilizzo del livello effettivo annuale per le dispersioni localizzate su segnalazione di terzi

- 6.9 Nel documento 501 l'Autorità ha proposto per l'anno di riferimento l'utilizzo del livello effettivo annuale del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi in luogo della media ponderata sul numero di clienti finali con il livello effettivo annuale dell'anno precedente quello di riferimento. La scelta è motivata da una sensibile semplificazione dell'onere amministrativo nel suo complesso ed è controbilanciata da una limitata presenza di rischio per le imprese.
- 6.10 La consultazione ha generalmente espresso un parere favorevole al mantenimento della media mobile biennale. Un soggetto, pur prediligendo la media mobile biennale, ha comunque espresso parere favorevole all'orientamento dell'Autorità.
- 6.11 Considerato quanto già discusso e motivato nel documento 501, l'Autorità conferma il proprio orientamento iniziale.

Aggiornamento del parametro che valorizza i premi e le penalità (VAL_{conv})

- 6.12 L'Autorità ha proposto un aggiornamento del parametro che valorizza i premi e le penalità (VAL_{conv}) che tenga conto dell'evoluzione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione⁷ ad un valore compreso nella forchetta 133-137 €/cliente (dai 130 €/cliente attuali).
- 6.13 La proposta è stata condivisa, anche se qualche soggetto ha evidenziato come tale aggiornamento sia esiguo rispetto a quello proposto per gli indennizzi automatici della qualità commerciale.
- 6.14 In base ai dati aggiornati al 2012 in possesso dell'Autorità, il parametro VAL_{conv}, che riflette i costi riconosciuti per l'attività di distribuzione per cliente, si è attestato nel 2013 ad un valore prossimo a 138 €/per cliente. L'Autorità conferma il proprio orientamento iniziale di aggiornamento di tale parametro adottando il valore di 138 €/cliente che, per quanto esposto, si applicherà esclusivamente ai premi ed alle penalità relativi alla componente dispersioni.
- 6.15 Quanto all'osservazione pervenuta in consultazione, l'Autorità ritiene non possa essere presa in considerazione in quanto non pertinente.

⁷ Al netto dei costi riconosciuti per il servizio di misura.

Fattori incentivanti il telecontrollo

- 6.16 Nel documento 501 è stata proposta la conferma dei vigenti fattori incentivanti il telecontrollo (da applicare nella formula di cui al comma 32.14 della RQDG - premi e penalità per la componente dispersioni), ma solamente per i primi due/tre anni del nuovo periodo, con l'obiettivo di incentivare una accelerazione del telecontrollo dello stato di protezione catodica efficace della rete e dei gruppi di riduzione finali, prevedendo valori più sfidanti per i parametri I_{pc} e I_p , ma al contempo una maggiorazione del fattore incentivante, e in particolare:
- a) per il parametro I_{pc} , solamente valori superiori ad un valore compreso nella forcella 0,93-0,97, con corrispondente valore del fattore incentivante (ϵ_{pc}) pari a 0,09-0,10;
 - b) per il parametro I_p , solamente valori superiori ad un valore compreso nella forcella 0,20-0,30, con corrispondente valore del fattore incentivante (ϵ_p) pari a 0,11-0,12.
- 6.17 La consultazione ha evidenziato una condivisione della maggiorazione della incentivazione, ma estesa a tutto il nuovo periodo. In un paio di casi sono stati suggeriti un aumento progressivo dell'incentivazione ed una incentivazione ancora superiore a quella proposta.
- 6.18 I fattori incentivanti il telecontrollo sono stati introdotti con il terzo periodo di regolazione, nel 2009. Equiparando tale incentivazione a quella introdotta nel medesimo anno con la deliberazione ARG/gas 159/08 relativamente alla maggiorazione del WACC per il risanamento delle condotte in ghisa grigia e per l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione per un periodo di otto anni, appare ragionevole applicare tali fattori incentivanti ad un periodo paragonabile. Tenuto conto che l'anno 2009 è stato caratterizzato da un ingresso volontario in regolazione per le imprese di maggiori dimensioni, si ritiene ragionevole che i fattori incentivanti il telecontrollo possono essere prorogati sino al 2017, accogliendo in tal modo, almeno parzialmente, le osservazioni pervenute.
- 6.19 Per quanto riguarda i valori dei fattori incentivanti il telecontrollo, l'Autorità è orientata ad adottare:
- a) per il fattore ϵ_{pc} il valore 0,1, a condizione che il parametro I_{pc} sia superiore a 0,93 per il biennio 2014-15 e a 0,97 per il biennio 2016-17;
 - b) per il fattore ϵ_p il valore 0,13, a condizione che il parametro I_p sia superiore a 0,50 per il biennio 2014-15 e a 0,80 per il biennio 2016-17; i valori proposti per i parametri ϵ_p e I_p sono funzionali al miglioramento della sicurezza e continuità del servizio di distribuzione; secondariamente si pongono l'obiettivo di ampliare il grado di copertura del telecontrollo ai fini del monitoraggio della pressione di rete; infine il parametro I_p è fissato a valori sfidanti, superiori rispetto a quelli proposti nel documento 501, in sinergia con l'orientamento relativo al monitoraggio della pressione di esercizio della rete di bassa pressione, che l'Autorità auspica venga esteso ad un numero consistente di punti (cfr punti da 12.1 e seguenti); al contempo il fattore incentivante ϵ_p assumerebbe un valore stimolante.

Dinamicità degli impianti di distribuzione

- 6.20 Nell'Appendice 3 del documento 501 sono stati delineati alcuni orientamenti finalizzati a mitigare l'impatto di interconnessioni e separazioni di impianti di distribuzione sulla attuazione della regolazione incentivante, in particolare la riduzione delle dispersioni segnalate da terzi, nell'ipotesi che il perimetro di applicazione della regolazione sia l'impianto di distribuzione, con particolare riferimento alla determinazione dei livelli tendenziali e di confronto di questi ultimi con i livelli effettivi.
- 6.21 La consultazione ha espresso una sostanziale condivisione degli orientamenti dell'Autorità, salvo il fatto che i livelli tendenziali dovrebbero essere calcolati anche nel caso di crescita di un impianto o di interconnessione di due impianti oltre la soglia dimensionale minima.
- 6.22 Considerato quanto illustrato al punto 4.7 in materia di impianti di minori dimensioni (con meno di 1.000 clienti finali serviti), l'Autorità conferma il proprio orientamento iniziale.

7 Meccanismi di contenimento del rischio

Impatto degli incidenti gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui recuperi di sicurezza

- 7.1 Richiamando le premesse della deliberazione 436/2012/R/gas, l'Autorità ha proposto che, nel caso di adozione dell'impianto di distribuzione in luogo dell'ambito provinciale quale perimetro ottimale per la regolazione incentivante, la regola vigente sino al 2011, che prevede l'annullamento degli eventuali premi possa essere ripristinata, salvo che per le imprese che distribuiscono il gas tramite un solo impianto di distribuzione, per le quali la regola vigente per il periodo 2012-13 che decurta i due terzi degli eventuali premi (introdotta con la deliberazione 436/2012/R/gas) potrebbe essere mantenuta.
- 7.2 La consultazione ha espresso posizione contraria da parte dei soggetti intervenuti, in particolare delle imprese di distribuzione e loro associazioni, che hanno rimarcato come la regola di decurtazione dei 2/3 del premio dovrebbe essere adottata quale regola generale per tutte le imprese. L'Autorità ritiene condivisibile tale osservazione, che è orientata a recepire.
- 7.3 Nell'ambito della consultazione e degli incontri tecnici che l'hanno accompagnata è stata segnalata da una impresa distributrice l'opportunità di introdurre un principio di proporzionalità, vale a dire il tenere conto del fatto che un incidente causato dall'impresa distributrice dovrebbe avere effetto sull'erogazione dei premi in funzione della dimensione dell'impianto, ad esempio in base al numero di clienti serviti.
- 7.4 Tutto ciò considerato l'Autorità propone, in alternativa alla soluzione di cui al punto 7.2, un fattore di decurtazione dei premi uguale per tutti gli impianti/imprese, centrato nell'intorno dei 2/3 del premio, ma proporzionale al numero di clienti finali serviti, e pari a $3/4 - 1/4 * (DIM_{imp} / DIM_{max_imp})$, dove DIM_{imp} è la dimensione dell'impianto, in termini di numero di clienti finali serviti, cui deve essere decurtato il premio e DIM_{max_imp} è l'impianto che su base nazionale, per l'anno in questione, ha la dimensione massima, sempre in termini di numero di clienti finali serviti. In

buona sostanza la decurtazione del premio è variabile, in funzione del numero di clienti finali serviti, tra la metà ed i tre quarti del premio. Ciò appare giustificabile dalla considerazione secondo cui maggiore è la dimensione dell'impianto (ad esempio in termini di clienti serviti) e maggiore è la probabilità che si verifichino incidenti.

Differimento delle penalità

- 7.5 L'Autorità ha proposto che il principio introdotto con la deliberazione 436/2012/R/gas sia applicabile stabilmente per il quarto periodo di regolazione, prevedendo che le penalità ricevute in un anno possano essere differite, in parti uguali, nei restanti anni del periodo di regolazione ed essere annullate in caso di raggiungimento del livello tendenziale. In merito non sono pervenute osservazioni contrarie.
- 7.6 Il meccanismo potrebbe essere diversificato tra la prima metà e la seconda metà del quarto periodo, nell'ipotesi che la durata dello stesso sia pari a sei anni, prevedendo che le penalità differibili siano solamente quelle determinatesi nei primi tre anni del periodo. Il meccanismo potrebbe così funzionare:
- a) una penalità determinata per l'anno 2014 verrebbe differita in cinque rate uguali agli anni dal 2015 al 2019;
 - b) una penalità determinata per l'anno 2015 verrebbe suddivisa in cinque rate uguali di cui una pagata per l'anno 2015 e quattro differite agli anni dal 2016 al 2019;
 - c) una penalità determinata per l'anno 2016 verrebbe suddivisa in quattro rate uguali di cui una pagata per l'anno 2016 e tre differite agli anni dal 2017 al 2019;
 - d) le penalità determinate per ogni anno del triennio 2017-2019 non verrebbero differite;
 - e) in un dato anno le penalità cumulate per differimento da anni precedenti verrebbero annullate solamente nel caso di raggiungimento del livello tendenziale; in caso di penalità, oltre alla penalità (o quota di penalità per quel dato anno) verrebbero pagate anche le penalità cumulate per differimento da anni precedenti.

Tetto massimo a premi e penalità e franchigia

- 7.7 In materia di regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi l'Autorità ha proposto, al fine di stimolare maggiormente le imprese distributrici al miglioramento, in un quadro di contenimento del rischio sia per i clienti finali (in caso di premio) che per le stesse imprese (in caso di penalità), di innalzare il tetto sia ai premi che alle penalità, prevedendo un aggiornamento del parametro P_{disp} tale da comportarne una variazione tra -60 (aumento del 20% rispetto al tetto vigente alle penalità - peggioramento massimo annuo rispetto al livello tendenziale pari a 4,5 dispersioni) e 1,20 (aumento del 20% rispetto al tetto vigente ai premi - miglioramento massimo annuo rispetto al livello tendenziale pari a 9 dispersioni). Contestualmente l'Autorità ha proposto di confermare la franchigia del +/- 5% in aumento/diminuzione al livello tendenziale.

- 7.8 La consultazione ha espresso una sostanziale condivisione dell'orientamento dell'Autorità, ad eccezione di un soggetto che ha chiesto di mantenere il valore del parametro P_{disp} a -0,50 (cioè di non innalzare il tetto massimo alle penalità).
- 7.9 L'Autorità conferma la propria proposta iniziale, che ritiene bilanciata in relazione al rischio di impresa e di onere posto in capo ai clienti finali, dal momento che prevede, oltre ad un aumento al tetto massimo alle penalità, anche un aumento al tetto massimo ai premi.

8 Effetti del mancato rispetto di uno degli obblighi di sicurezza del servizio

- 8.1 L'Autorità ha proposto che l'annullamento dei premi per il mancato rispetto di almeno un obbligo di sicurezza del servizio (che alla luce degli orientamenti di tale documento si rifletterebbe sull'impianto di distribuzione) possa essere esteso anche al caso di mancato rispetto di una o più disposizioni relative al servizio di pronto intervento (articolo 25 della RQDG).
- 8.2 La proposta è stata condivisa dai soggetti consultati, purchè il mancato rispetto delle disposizioni sia oggettivo e misurabile a livello di impianto, essendo il servizio di pronto intervento organizzato su base impresa. L'osservazione è pienamente condivisibile, pertanto con il quarto periodo di regolazione l'annullamento degli eventuali premi potrebbe essere determinato d'ufficio, ove applicabile, sulla base dei dati comunicati dall'impresa.
- 8.3 Allo scopo, gli elementi proposti nel capitolo 11 in materia di modalità di verifica degli obblighi di pronto intervento riscontrabili in sede di verifica ispettiva potrebbero essere inclusi nella comunicazione dati annuale al 31 marzo.

9 Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

Obbligo di ispezione della rete

- 9.1 Alla luce dei dati disponibili, pubblicati nel documento 501, l'Autorità ha proposto di:
- innalzare gli obblighi minimi annui di ispezione della rete al 33% per le reti AP/MP e al 25% per le reti BP;
 - abbassare a 3 anni l'obbligo di ispezione del 100% della rete AP/MP;
 - confermare a 4 anni l'obbligo di ispezione del 100% della rete BP;
 - specificare che ogni tratto della rete debba essere ispezionato ogni 3 anni per le reti AP/MP e ogni 4 anni per la rete BP;
 - rimuovere, per ragioni di opportunità e semplicità, la deroga di cui al comma 12.3 della RQDG (diversa modulazione delle percentuali di ispezione della rete in un biennio e in un triennio).
- 9.2 L'Autorità ha inoltre proposto l'introduzione di un nuovo obbligo inerente la pubblicazione del piano annuale di ispezione programmata della rete sul sito Internet delle imprese distributrici, allo scopo di prevenire comportamenti opportunistici in fase di registrazione delle dispersioni, quale ad esempio

l'attribuzione di una dispersione di gas segnalata da terzi come già nota all'impresa distributrice a seguito di ispezione programmata, e quindi non registrabile come tale.

- 9.3 La consultazione ha espresso le seguenti posizioni:
- a) sostanziale condivisione per quanto riguarda le proposte di cui al punto 9.1, con richiesta di mantenimento della regola che consente l'ispezione del 100% della rete per gli impianti di piccole dimensioni; un soggetto si è mostrato contrario alla rimozione della deroga di cui al punto 9.1, lettera e), perché la deroga consentirebbe una maggiore efficienza aziendale nella ricerca programmata delle dispersioni;
 - b) contrarietà per quanto riguarda le proposte di cui al punto 9.2, perché il piano sarebbe soggetto a variazioni non prevedibili e perché la sua pubblicazione, per questo motivo, sarebbe di scarsa utilità.
- 9.4 L'Autorità conferma le proposte di cui al punto 9.1, ed osserva che la regola dell'ispezione del 100% della rete in un solo anno (e teoricamente 0% nei successivi due o tre anni, in funzione del livello di pressione) potrebbe in realtà essere introdotta come regola generale ed indipendentemente dalla dimensione dell'impianto. Dal punto di vista della comunicazione dei dati all'Autorità, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo pluriennale, verrà introdotta una *flag* con la quale l'impresa distributrice dichiarerà che nei precedenti 3 o 4 anni (rispettivamente per le reti AP/MP o BP – incluso quello per il quale viene effettuata la comunicazione) ha ispezionato il 100% della rete.
- 9.5 Visti i cambiamenti di regole sopra prospettati, è opportuno prevedere una fase di transizione tra il terzo ed il quarto periodo di regolazione che potrebbe essere gestita nella seguente modalità:
- a) con le comunicazioni dati del 2015 e del 2016, relative rispettivamente agli anni 2014 e 2015, verrebbe utilizzata la regola vigente nel terzo periodo, con verifica nel 2015 della rete ispezionata nel periodo 2011-2014, e nel 2016 della rete ispezionata nel periodo 2012-2015;
 - b) a decorrere dal 2017 partirebbe la nuova regola di verifica della rete AP/MP ispezionata nel triennio precedente e della rete BP ispezionata nel quadriennio precedente.
- 9.6 Al fine di migliorare la sicurezza del servizio di distribuzione, potrebbe poi essere introdotta la regola secondo cui i tratti di rete in materiali diversi da acciaio protetto catodicamente, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo, debbano essere ispezionati al 100% ogni anno.
- 9.7 Per quanto riguarda quanto esposto al punto 9.2 l'Autorità ritiene che la propria proposta iniziale possa essere applicabile, prevedendo però una pubblicazione del piano di ispezione programmata della rete con orizzonte almeno mensile da pubblicarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio del mese in questione e con la possibilità di convalida *ex-post* entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in questione a seguito di varianti o modificazioni intercorse in sede di esecuzione del piano. Il piano dovrebbe contenere almeno il comune e l'elenco delle

vie/piazze/strade⁸ dove sono ubicati i tratti di rete da ispezionare, classificando questi ultimi in base alla pressione massima di esercizio (AP/MP, BP), alla tipologia di materiale (acciaio, polietilene, ghisa, altro materiale) e al periodo (mese e anno) in cui è prevista l'ispezione (alternativa A). In alternativa alla pubblicazione preliminare seguita dalle eventuali rettifiche, si potrebbe prevedere che le imprese di distribuzione pubblichino esclusivamente a consuntivo un resoconto dell'attività svolta di ispezione programmata della rete, con orizzonte almeno mensile, sempre entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'attività. Il resoconto dovrebbe contenere almeno gli stessi elementi indicati per l'alternativa A (alternativa B).

Risanamento delle condotte in ghisa grigia

9.8 Considerato quanto illustrato nel capitolo 3 in materia di incentivazione degli investimenti, l'Autorità, al termine del quarto periodo, si riserverà di avviare procedimenti nei confronti delle imprese che non abbiano completato il risanamento della ghisa grigia.

Protezione catodica delle reti in acciaio

9.9 Nel documento 501 l'Autorità ha proposto:

- a) la conferma dell'obbligo vigente di messa in protezione catodica efficace del 95% della rete in bassa pressione entro il 2015;
- b) di valutare se allineare la RQDG alle linee guida APCE nella versione entrata in vigore nel gennaio 2011, precisando, con riferimento al comma 31.2, lettera d), alinea (ii) della RQDG, che per rete non protetta catodicamente si intenderebbe^{9 10}:
 - la lunghezza delle condotte in acciaio (estensione maggiore di 12 metri) alla quale non è stata applicata la protezione catodica con impianti a corrente impressa e con anodi galvanici, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - la rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica dove l'indicatore di protezione catodica Kt ha espresso valori minori di 60, nei due anni precedenti e in quello di riferimento;
 - la lunghezza dei tratti di condotta in acciaio di lunghezza limitata (minore o uguale a 12 metri) misurata in metri, ai quali non è stata applicata la protezione catodica in conformità alla norma UNI 9165.

⁸ Nel caso in cui l'attività di ispezione reti si riferisca a tratti parziali di vie, strade ecc., potrà essere fatto riferimento a numeri civici, segnali di chilometrica progressiva etc.

⁹ Resta poi da chiarire quando una rete in acciaio con impianti ad anodi galvanici si definisce "non protetta catodicamente" e come deve esserne data evidenza in fase di stesura del "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica dell'impianto di distribuzione gas".

¹⁰ Con riferimento alla stesura del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni gas" si rende necessario aggiornare la UNI/TS 11297 edizione 2008.

- c) per quanto riguarda la tabella O della RQDG relativa alle misure del potenziale di protezione catodica effettuate dall'impresa, di aggiungere una colonna indicante se ogni misura sia stata effettuata tramite un sistema di telesorveglianza (TLS) oppure tramite operatore (OP).
- 9.10 I soggetti consultati hanno avanzato le seguenti osservazioni:
- a) l'obbligo di messa in protezione catodica del 95% della rete in bassa pressione dovrebbe essere spostato al 2018, in modo tale da prevedere percentuali medie annue maggiormente realistiche ed in linea con quelle fissate dalla regolazione vigente per gli anni precedenti;
 - b) nella comunicazione dati annuale si dovrebbe distinguere tra condotte in acciaio non protette catodicamente e condotte in acciaio con protezione catodica non efficace, in conformità alla linea guida APCE;
 - c) sarebbe meglio lasciare alla normazione tecnica di settore la questione dell'allineamento alla linea guida APCE che, se adottata, sembrerebbe modificare in aumento il parco rete soggetto all'obbligo di protezione catodica.
- 9.11 In merito al programma di messa in protezione catodica efficace della rete in bassa pressione l'Autorità ritiene che il percorso inizialmente identificato ed introdotto con la deliberazione ARG/gas 120/08 (messa in protezione catodica efficace del 95% delle reti in acciaio non protette catodicamente entro il 2015), visto il sostanziale rispetto degli *step* intermedi (al 31 dicembre 2012 la percentuale di condotte in bassa pressione protette catodicamente è pari all'81%) possa essere confermato, con la precisazione di cui alla prima parte del punto 9.13.
- 9.12 Per quanto riguarda la proposta di cui al punto 9.10 lettera b), la distinzione tra condotte in acciaio non protette catodicamente e condotte in acciaio con protezione catodica non efficace verrà introdotta nella RQDG. Le imprese dovranno quindi comunicare separatamente la lunghezza delle condotte in acciaio:
- a) protette catodicamente;
 - b) non protette catodicamente;
 - c) con protezione catodica non efficace.
- 9.13 Ai fini del rispetto dell'obbligo di messa in protezione catodica verrà fatto riferimento alle condotte non protette catodicamente. Quanto all'osservazione di cui al punto 9.10, lettera c), in base quanto contenuto nelle linee guida APCE, il parco rete soggetto all'obbligo di protezione più che modificarsi in aumento sembrerebbe potersi modificare da un anno all'altro, ragione per la quale l'Autorità per le reti in bassa pressione ha introdotto un obbligo di messa in protezione catodica del 95% delle condotte, e non del 100%.
- 9.14 Infine verrà dato seguito all'aggiornamento della tabella O della RQDG relativa alle misure del potenziale di protezione catodica effettuate dall'impresa, secondo quanto prospettato nel documento 501.
- 9.15 Al fine di rendere coerente e sincrono il flusso di dati comunicati all'Autorità si ritiene che (si veda anche quanto espresso al punto 12.20):
- a) l'obbligo di aggiornamento della cartografia (articolo 12.1, lettera b) della RQDG) possa essere portato da sei a tre mesi da ogni modifica intervenuta,

così da poter avere la situazione aggiornata dell'anno di riferimento non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

- b) la redazione del rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione previsto dalle linee guida APCE potrebbe essere anticipato al mese di aprile (attualmente la scadenza è al mese di luglio): tale anticipazione consentirebbe all'impresa di richiedere l'eventuale rettifica dei dati comunicati all'Autorità entro il 31 marzo, e ad esso inerenti, nel rispetto dei tempi di rettifica disciplinati dalla RQDG (articolo 31.12).

10 Servizio di pronto intervento

Percentuale minima di chiamate con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento entro il tempo massimo di 60 minuti

- 10.1 L'Autorità ha proposto di mantenere l'obbligo di servizio e i suoi effetti sui premi e penalità in caso di mancato rispetto, portando però la percentuale minima dal 90% al 95% (pari a quella dello standard generale vigente), e contestualmente di rimuovere lo standard generale, ma confermando la franchigia di una telefonata per la quale l'impresa non giunge sul luogo di chiamata entro 60 minuti ai fini del rispetto dell'obbligo di servizio. Con la rimozione dello standard generale verrebbero rimossi la penalità da versare alla CCSE e l'invio della comunicazione all'Autorità.
- 10.2 La proposta non è stata condivisa ed in particolare l'innalzamento della percentuale di rispetto dell'obbligo al 95% e la franchigia di una chiamata, ritenute eccessivamente severe. Al riguardo sono state formulate proposte alternative: dall'essere proporzionale alla dimensione dell'impianto a tre chiamate per impianti con meno di 30 chiamate l'anno al non penalizzare gli impianti di piccole dimensioni.
- 10.3 La proposta dell'Autorità si è basata sul numero di penalità di cui al comma 24.4, lettera a) della RQDG versate per l'anno 2011, pari a 1 (vedi tavola A1.16 del documento 501). Ciò significa che su base nazionale nel 2011 per sole due chiamate l'impresa distributrice non è riuscita ad arrivare sul luogo di chiamata entro 60 minuti.
- 10.4 Nel 2012 il numero di penalità di cui sopra è salito a 11, di cui 6 riferite ad una sola impresa e 2 ad un'altra sola. Nonostante l'aumento, il numero di penalità registrato nel 2012, rispetto al 2011, rimane contenuto (anche rispetto ai valori registrati negli anni 2008 e 2009, rispettivamente pari a 255 e 160; 9 nel 2010) e giustifica la posizione dell'Autorità, che conferma pertanto il proprio orientamento iniziale.

Chiamate di pronto intervento non correlabili ad effettive dispersioni di gas riconducibili alle reti di distribuzione del gas

- 10.5 L'Autorità ha proposto che in casi di chiamate di pronto intervento non correlabili ad effettive dispersioni di gas riconducibili alle reti di distribuzione del gas, casi peraltro già disciplinati dalla RQDG (ad esempio il falso allarme, ultimo periodo del comma 29.8, lettera c)), possa essere prevista una registrazione semplificata degli interventi collegati alla prima chiamata ricevuta per la quale l'operatore è giunto a presidio sul luogo dell'intervento.

- 10.6 La consultazione ha espresso parere favorevole; non sono inoltre emersi elementi tali da ipotizzare potenziali comportamenti opportunistici volti ad eludere gli obblighi di registrazione relativi al servizio di pronto intervento. L'Autorità darà pertanto seguito alla proposta. Allo scopo la RQDG potrebbe essere così modificata:
- a) la prima chiamata dovrebbe essere registrata secondo quanto attualmente disciplinato al comma 29.8 della RQDG;
 - b) le chiamate telefoniche ad essa collegate potrebbero essere registrate prevedendo un collegamento informatico al codice della prima chiamata (lettera c) del comma 29.8 della RQDG) ed una registrazione semplificata (sole lettere da a) a d) del comma 29.8 della RQDG).
- 10.7 Il comma 29.8 della RQDG prevede già la casistica falso allarme, ragione per la quale l'ampliamento della casistica di cui al comma 10.3 della RQDG (elenco di casi per i quali viene calcolato il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento) al falso allarme, appare non necessaria.

Indicazione del numero di Pronto Intervento sul misuratore gas

- 10.8 L'Autorità propone che, al fine di contrarre i tempi di segnalazione al servizio di Pronto Intervento, i misuratori del gas siano dotati di una etichetta adesiva (o cartellino) che riporti il numero di Pronto Intervento dell'impresa distributrice.

11 Controlli e verifiche ispettive

- 11.1 In virtù dell'esperienza maturata nel corso degli anni l'Autorità, nel documento 501, ha proposto di:
- a) confermare la disciplina vigente prevedendo anche per il quarto periodo di regolazione l'effettuazione dei controlli relativi al pronto intervento, alla qualità del gas ed ai recuperi di sicurezza;
 - b) non confermare la metodologia statistica per la verifica dei dati relativi alla sicurezza del servizio.
- 11.2 La consultazione non ha espresso posizioni al riguardo.
- 11.3 In merito alla possibilità di introdurre controlli specifici per le imprese di minori dimensioni escluse dalla regolazione incentivante, considerato che l'orientamento finale in materia di perimetri di piccole dimensioni riguarda esclusivamente gli impianti (facoltà di partecipazione alla regolazione premi penalità per gli impianti con meno di 1.000 clienti finali serviti) e non le imprese, l'Autorità ritiene che i controlli attualmente disciplinati siano sufficienti a garantire adeguata copertura all'azione di vigilanza svolta dell'Autorità in tale materia.
- 11.4 E' opportuno rimarcare, in materia di recuperi di sicurezza, che condizioni tali da impedire il calcolo dell'indicatore I_c di cui al comma 32.23 della RQDG, porteranno all'annullamento degli eventuali premi ed all'avvio di un procedimento.
- 11.5 Per quanto riguarda la proposta di annullamento dei premi in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di pronto intervento, riscontrabili anche a seguito di verifiche ispettive, l'Autorità condivide la necessità di garantire il carattere di

oggettività della verifica suggerito dai soggetti partecipanti alla consultazione. Allo scopo gli elementi verificabili aggiuntivi, rispetto a quelli attualmente verificati, possono essere i seguenti:

- a) mancata adozione delle linee guida e norme tecniche vigenti in materia, con particolare riferimento alla linea guida n. 10 del Comitato Italiano Gas “L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas”, con particolare riferimento a:
 - nomina del Responsabile del Pronto Intervento;
 - dati contenuti nel “rapporto di Pronto Intervento”;
 - rintracciabilità del personale interessato al Servizio di Pronto Intervento;
 - modalità di comunicazione interne alla struttura di Pronto Intervento.
- b) mancata comunicazione al segnalante (chiamante) delle istruzioni sui comportamenti e sui provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della segnalazione della squadra di pronto intervento;
- c) mancato invio della squadra di pronto intervento a seguito di segnalazione pervenuta al centralino di pronto intervento.

11.6 La verifica dell'assenza di almeno un recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento è già prevista dai vigenti controlli. Con il nuovo periodo si potrebbe prevedere che tale recapito telefonico sia abilitato su tutto il territorio nazionale, sia da rete fissa che mobile.

11.7 L'Autorità conferma che, in materia di pronto intervento verrà esplicitato che:

- a) il requisito di adeguatezza di cui al comma 25.1, lettera a) della RQDG deve essere riferibile anche alle risposte fornite dagli operatori del centralino di pronto intervento relative ai controlli telefonici disposti dall'Autorità;
- b) al fine di facilitare le operazioni di verifica da parte dell'Autorità, negli elenchi delle chiamate di pronto intervento devono essere chiaramente identificabili le chiamate non pertinenti il pronto intervento.

12 Altri orientamenti in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas

Monitoraggio della pressione di esercizio per le reti BP

12.1 In assenza di un valore minimo normato, l'Autorità ha proposto l'effettuazione di un monitoraggio della pressione per le reti esercite in bassa pressione, tramite l'introduzione di uno o più indicatori in grado di fornire informazioni utili circa il livello minimo di pressione raggiunto in uno o più punti della rete.

12.2 Gli indicatori proposti dall'Autorità sono:

- a) valore minimo di pressione raggiunto nell'anno, e relativo tempo minimo di integrazione cui riferire la misura della pressione;
- b) tempo di permanenza del valore di pressione al di sotto di una data soglia minima.

12.3 Sono state inoltre formulate proposte:

- a) per l'individuazione del/i punto/i della rete in cui effettuare la misura della pressione: uno o più punti per ogni impianto di distribuzione, quali ad esempio il terminale di rete più lontano dal punto di riconsegna del trasportatore o dal gruppo di riduzione più lontano dal punto di riconsegna del trasportatore; oppure nei gruppi di riduzione finali, il cui telecontrollo è già incentivato dall'Autorità, e il cui apparato periferico già dovrebbe essere in grado di effettuare in continuo la misura della pressione: allo scopo l'Autorità ha prospettato un aggiustamento del fattore incentivante ε_p ;
- b) ai fini della comunicazione dati all'Autorità: la comunicazione del valore minimo misurato nell'impianto di distribuzione nel corso dell'anno e il tempo di permanenza di tale valore minimo oppure di un valore inferiore ad una soglia minima prefissata.

12.4 La consultazione ha fatto emergere posizioni contrastanti con l'orientamento dell'Autorità: alcuni soggetti non condividono la proposta perché dovrebbe essere data precedenza al completamento della normazione tecnica, i sistemi non sono predisposti ed il fenomeno sembra essere di esigua portata. Un soggetto ha condiviso la proposta, suggerendo però l'istituzione di un tavolo di lavoro *ad-hoc*. Anche il Comitato Italiano Gas ha suggerito di far precedere ad ogni decisione regolatoria la completa definizione della corrispondente normativa tecnica. Tuttavia ha ritenuto tecnicamente interessante la soluzione di monitoraggio della pressione tramite il telecontrollo dei gruppi di riduzione finale, già incentivato dall'Autorità.

12.5 Anche durante gli incontri tematici il tema è stato dibattuto. La Direzione Infrastrutture ha più volte sottolineato come l'assenza di una norma che fissi un valore minimo alla pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione non impedisca di per sé l'effettuazione di un monitoraggio i cui esiti, al contrario, potrebbero essere utili ai fini del completamento della normazione.

12.6 Tutto ciò considerato l'Autorità ritiene che alla proposta possa essere dato seguito, ma debba essere ulteriormente approfondita da un tavolo di lavoro *ad-hoc* che, coordinato dal Comitato Italiano Gas, potrebbe essere avviato all'inizio del 2014. Possono tuttavia essere individuati fin da subito dei criteri e linee guida minimi da svilupparsi nell'ambito del tavolo di lavoro, quali:

- a) avvio del monitoraggio: possibile decorrenza dal 1° gennaio 2015;
- b) durata del monitoraggio: non inferiore all'anno;
- c) periodo di integrazione della misura: orientativamente pari a 15 minuti, vale a dire il medesimo periodo di integrazione utilizzato per le misure di pressione nelle cabine REMI;
- d) misurazione attraverso tutti i gruppi di riduzione finale telecontrollati e/o terminali di rete telecontrollati più lontani dal punto di riconsegna del trasportatore;
- e) comunicazione all'Autorità dei valori di pressione minimo e massimo registrati nel corso dell'anno in ogni punto di misurazione (specificando se gruppo di riduzione o terminale di rete e se in rete in antenna o magliata), con indicazione della data e ora di registrazione dei valori massimo e minimo.

12.7 Per favorire un monitoraggio supportato da un numero consistente di punti di misura si veda quanto proposto al punto 6.19, lettera b).

Incidenti da gas

- 12.8 Nel documento 501 l’Autorità ha motivato la propria intenzione di non accogliere una proposta di modifica della definizione di incidente da gas suggerita dalle associazioni di categoria delle imprese distributrici, che prevedeva di classificare un evento come incidente da gas solamente quando questo provochi “il decesso o lesioni gravi di persone o danni nei confronti di terzi” escludendo così i casi in cui il danno abbia interessato soltanto parti impiantistiche di proprietà dell’impresa distributtrice poiché:
- a) non è tanto l’effetto dell’incidente quanto la potenziale pericolosità dello stesso a rilevare;
 - b) il verificarsi di un incidente da gas è di norma indicativo di potenziali inadeguatezze tecnico-organizzative dell’impresa distributtrice.
- 12.9 In esito al documento 501 è emersa una posizione da parte di una associazione di imprese distributrici che invita a non penalizzare l’impresa distributtrice per eventi non dovuti al mancato rispetto delle regole in materia di sicurezza e ad evitare sovrapposizioni con discipline finalizzate alla tutela e prevenzione della sicurezza sul lavoro.
- 12.10 Il Comitato Italiano Gas ha inoltre proposto l’aggiornamento della definizione di incidente gas per via di intervenute norme tecniche nel contempo entrate in vigore e l’invio di una comunicazione allo stesso Comitato Italiano Gas, da parte delle imprese distributrici, entro quindici giorni dal loro accadimento, di eventi relativi ad emissione di gas in atmosfera dalla rete di distribuzione che non hanno causato incidenti, ma che per la loro rilevanza, oltre all’intervento dell’impresa distributtrice, abbiano richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e/o forze di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia, etc.) per l’eventuale chiusura al traffico veicolare di un tratto di autostrada e/o di strada statale e/o regionale, interruzione del transito su linee ferroviarie, etc.
- 12.11 Il Comitato Italiano Gas ha poi posto la questione se le soglie minime di 1.000 € (per danni alle cose) e 24 ore (prognosi medica) necessitino di una rivisitazione per renderle più coerenti con gli accadimenti che interessano la rete di distribuzione.
- 12.12 In merito al punto 12.9, l’Autorità conferma quanto già espresso nel documento 501, vale a dire che il verificarsi di un incidente è comunque indicativo di potenziali inadeguatezze tecnico-organizzative dell’impresa distributtrice. Ragione per la quale l’Autorità non intravede alcuna sovrapposizione di normative applicabili agli incidenti da gas.
- 12.13 La proposta di cui al punto 12.10 appare pienamente condivisibile, l’Autorità intende recepirla.
- 12.14 Quanto alle soglie minime di 1.000 € e 24 ore di cui al punto 12.11 non sono pervenute osservazioni tali da suggerirne la modifica.
- 12.15 Infine l’Autorità ritiene che il rapporto annuale sugli incidenti da gas che il CIG predisponde ed invia all’Autorità, possa essere esteso anche alle emergenze da gas.

Periodo di subentro

- 12.16 L'Autorità ha proposto la rimozione del periodo di subentro dal momento che non vi è ragione per la quale le tutele per i clienti finali debbano venire meno in caso di subentro dal momento che, di norma, si tratta di imprese di distribuzione già operanti nel settore che, vincendo gare per la concessione del servizio di distribuzione, opererebbero su impianti di distribuzione pre-esistenti e già operanti a pieno regime. L'Autorità ha inoltre esposto il principio per cui la stessa disposizione potrebbe essere adottata anche per nuove imprese di distribuzione subentranti. L'Autorità ha infine posto in consultazione l'ipotesi di introduzione di uno specifico obbligo di comunicazione sull'impresa uscente nei confronti di quella subentrante.
- 12.17 L'orientamento è stato parzialmente condiviso:
- a) un soggetto ha evidenziato che potrebbero sussistere possibili profili di responsabilità nella disciplina vigente che potrebbero ricadere sul soggetto entrante in merito ai dati che gli devono essere forniti dal soggetto uscente e che la rimozione del periodo di subentro potrebbe avere impatto anche sugli standard generali;
 - b) un secondo soggetto ha aggiunto, rispetto al primo, che l'orizzonte temporale di un anno potrebbe presentare criticità; in altre parole per standard generali e obblighi il subentro nell'ultimo trimestre dell'anno potrebbe non mettere in condizioni il subentrante di rispettarli;
 - c) un terzo soggetto si è dichiarato contrario dichiarando che sarebbe meglio mantenere il periodo di subentro, prevedendo obblighi di comunicazione e di gestione semplificati;
 - d) un quarto soggetto ha in linea di principio condiviso, ma richiedendo al contempo di approfondire dal punto di vista regolatorio l'obbligo di comunicazione tra operatore uscente ed entrante perché fondamentale in vista delle gare d'ambito, al fine di evitare inefficienze nella gestione delle attività.
- 12.18 L'Autorità, per le stesse motivazioni addotte nel documento 501, conferma il proprio orientamento iniziale volto alla rimozione del periodo di subentro ai fini della regolazione della qualità. La continuità della regolazione, a tutela dei clienti finali, dovrà essere garantita nel periodo di transizione dall'impresa cedente a quella subentrante. Al riguardo l'Autorità ritiene di non introdurre specifici obblighi di comunicazione tra le parti, al fine di non irrigidire inutilmente la regolazione, lasciando alle parti la specifica disciplina di obblighi e responsabilità nel trasferimento di dati ed informazioni.

Comunicazioni annuali dei dati di sicurezza del servizio

- 12.19 Per ragioni di semplicità, e nell'ottica di razionalizzazione delle comunicazioni dati, l'Autorità ha proposto che la raccolta dati al 31 marzo possa riferirsi al solo anno di riferimento e non anche a quello precedente, per ogni informazione che deve essere comunicata.
- 12.20 La proposta di cui al punto è stata parzialmente condivisa. Un soggetto ha evidenziato un elemento contrario alla sua attuazione, vale a dire l'aggiornamento della cartografia, che deve essere consolidato entro sei mesi dalla effettuazione delle modifiche impiantistiche. Tenuto conto della proposta di riduzione dell'obbligo di aggiornamento a tre mesi (cfr. punto 9.15), verrebbe meno l'ostacolo segnalato, ragione per la quale l'Autorità conferma la proposta iniziale.

- 12.21 L’Autorità ritiene che nella raccolta dati del 31 marzo le informazioni trasmesse possano essere completate dai metri di rete dismessi, suddivisi in AP/MP e BP e distinguendo in:
- a) rete in acciaio non protetta catodicamente;
 - b) rete in acciaio in protezione catodica non efficace;
 - c) rete in acciaio protetta catodicamente;
 - d) rete in polietilene;
 - e) rete in ghisa con giunto canapa e piombo (già prevista);
 - f) rete in ghisa con altro tipo di giunzione;
 - g) rete in altro materiale.
- 12.22 In merito alla proposta inerente la riduzione del tempo massimo di riparazione delle dispersioni in classe C, la consultazione non ha manifestato contrarietà. Allo scopo si ritiene che le linee guida CIG n. 7 “Classificazione delle dispersioni di gas sull’impianto di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (edizione: settembre 2011)” debbano essere aggiornate con riferimento ai tempi di riparazione delle dispersioni in classe C.

Gas diversi dal gas naturale

- 12.23 Attraverso il documento 501 l’Autorità ha posto in consultazione la questione dell’estensione ad imprese di distribuzione del gas diverso dal gas naturale di elementi di regolazione attualmente applicabili alle sole imprese di distribuzione del gas naturale, tra questi gli obblighi di frequenza di ispezione dell’intera rete che l’Autorità intende portare a 4 anni dai 5 attualmente in vigore (cfr punti da 9.1 a 9.5).
- 12.24 Allo scopo la Direzione Infrastrutture ha effettuato una richiesta di informazioni alle imprese di distribuzione di Gpl aderenti ad Assogasliquidi circa il numero di dispersioni segnalate da terzi e la rete ispezionata nel quinquennio 2008-2012. Dall’esame dei dati è emerso che il numero di dispersioni convenzionali segnalate da terzi ogni mille clienti è alquanto contenuto, mediamente nei dintorni del livello obiettivo. Anche in merito alla percentuale annua di rete ispezionata ed al completamento dell’ispezione dell’intera rete in cinque anni non si sono evidenziate criticità: in media le imprese ispezionano una percentuale di rete annua pari al 28%, e non infrequentemente ispezionano il 100% della rete in un solo anno.
- 12.25 In ragione di quanto sopra esposto l’Autorità ritiene di confermare il quadro regolatorio vigente, di non introdurre alcuna regolazione incentivante per le imprese di distribuzione di Gpl, ma di abbassare da cinque a quattro anni l’obbligo di ispezione dell’intera rete, al pari di quanto proposto per le reti di distribuzione del gas naturale, con le medesime regole ivi proposte.

Altri orientamenti

- 12.26 Infine, non essendo pervenuti elementi contrari, l’Autorità darà seguito ai seguenti due orientamenti:

- a) in materia di obblighi di registrazione dei dati di sicurezza, al comma 29.2, lettera s) della RQDG, di specificare tra i gruppi di riduzione finale anche il numero di quelli con portata nominale maggiore di 1.200 kW;
- b) in materia di obblighi di comunicazione dei dati all’Autorità, al comma 31.3, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG, di allineare il riferimento ai giorni solari per le riparazioni delle dispersioni di classe A2 alle definizioni della stessa RQDG e alle linee guida del CIG (7 giorni solari).

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Quale alternativa si ritiene preferibile in materia di decurtazione dei premi in casi di incidente da gas di responsabilità dell’impresa distributrice (cfr. punti da 7.1 a 7.4)?*
- Q.2** *Quale alternativa si ritiene preferibile in materia di pubblicazione da parte delle imprese distributrici del piano di ispezione programmata della rete (cfr. punto 9.7)?*
- Q.3** *Quali altri o alternativi elementi oggettivi potrebbero essere tenuti in considerazione in sede di verifica ispettiva ai fini del rispetto delle norme riguardanti il servizio di Pronto Intervento (cfr. punto 11.5a))?*
- Q.4** *Si intravedono controindicazioni all’introduzione della regola secondo cui i tratti di rete in materiali diversi da acciaio protetto catodicamente, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo, debbano essere ispezionati al 100% ogni anno (cfr 9.6)?*
- Q.5** *Quali controindicazioni si intravedono nel prevedere l’applicazione di una etichetta adesiva (o cartellino) sui misuratori del gas che riporti il numero di Pronto Intervento dell’impresa distributrice (cfr. 10.8)?*
- Q.6** *Si condivide la proposta di rimodulazione dei tempi di aggiornamento della cartografia e della stesura del rapporto annuale dello stato elettrico, con l’obiettivo anche di comunicare una sola volta i dati di consistenza della rete (cfr 9.15 e 12.20)?*
- Q.7** *A fronte dell’analisi delle informazioni fornite all’Autorità (cfr. 12.24), si ritiene vi siano controindicazioni all’abbassamento della frequenza di ispezione del 100% delle reti di distribuzione di altri gas a 4 anni dai 5 vigenti (cfr. 12.25)?*

13 Continuità del servizio

- 13.1 Nel documento 501 l’Autorità ha prospettato una semplificazione complessiva della disciplina:
- a) introducendo indicatori di durata e numero delle interruzioni del servizio diffusi a livello internazionale in luogo di quelli attualmente disciplinati;
 - b) ponendo particolare attenzione all’aumento delle interruzioni senza preavviso rispetto a quelle con preavviso;
 - c) monitorando il livello qualitativo della continuità del servizio reso ai clienti finali.
- 13.2 Con riferimento alla precedente lettera a), l’Autorità ha proposto le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) eliminare le durate effettiva e convenzionale dell'interruzione e mantenere la durata dell'interruzione;
 - b) eliminare la durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio di clienti finali;
 - c) con particolare riferimento alle interruzioni programmate, considerare senza preavviso le interruzioni programmate con un tempo di preavviso inferiore a quello in vigore;
 - d) introdurre due indicatori di numero¹¹ e di durata¹² delle interruzioni con riferimento alle interruzioni con e senza preavviso, lunghe o brevi, relativamente alle sole cause di responsabilità dell'impresa.
- 13.3 Con riferimento al punto 13.1, lettera b), l'Autorità ha proposto che il tempo di preavviso possa essere innalzato a tre giorni lavorativi, con l'obiettivo di indurre una riduzione della percentuale di clienti che attualmente lo riceve in un tempo inferiore.
- 13.4 Con riferimento al punto 13.1, lettera c), l'Autorità ha prospettato se tra le cause di interruzione di responsabilità dell'impresa distributrice possa essere individuata una causa di secondo livello mirata a monitorare interruzioni della fornitura di gas conseguenti a irregolarità dei valori di pressione di fornitura all'utenza.
- 13.5 In un'ottica di semplificazione l'Autorità ha proposto che la comunicazione annuale dei dati di continuità del servizio possa essere effettuata per impresa di distribuzione invece che per impianto di distribuzione.
- 13.6 Infine, nel documento 501 è stato proposto un monitoraggio del numero individuale di interruzioni subite da un cliente finale, con l'obiettivo di introdurre eventuali successivi indennizzi automatici a favore dei clienti finali che subiscono un eccessivo numero annuo di interruzioni.
- 13.7 Per quanto riguarda gli orientamenti di cui al punto 13.1 la consultazione ha espresso sostanziale condivisione, ragione per la quale l'Autorità vi darà seguito. Non può essere accolta l'osservazione di un soggetto che non ha condiviso di registrare senza preavviso le interruzioni programmate con un tempo di preavviso inferiore a quello in vigore o per le quali il tempo di preavviso non venga rispettato, poichè in tali casistiche l'interruzione deve essere registrata come senza preavviso e con responsabilità attribuita all'impresa stessa.
- 13.8 Per quanto riguarda il tempo di preavviso, la proposta di innalzamento non è stata integralmente condivisa dai soggetti consultati. Anche alla luce dei risultati dell'indagine demoscopica presso i clienti domestici¹³, l'Autorità intende confermare i tre giorni lavorativi.
- 13.9 La proposta riguardante l'introduzione della causa di secondo livello di cui al punto 13.4 non è stata condivisa da un soggetto per via di limitazioni legate al funzionamento degli stabilizzatori/riduttori di pressione e del fatto che la casistica in

¹¹ SAIFI (System Average Interruption Frequency Index): si veda il comma 15.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11.

¹² SAIDI (System Average Interruption Duration Index): si veda il comma 15.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11.

¹³ I clienti finali hanno indicato che il tempo di preavviso ideale dovrebbe essere di 4 giorni.

questione già comporterebbe la registrazione dell'interruzione. L'Autorità non condivide tali posizioni poiché di norma gli stabilizzatori/riduttori di pressione sono dotati di blocco di minima e massima pressione, la ripercussione di eventuali anomalie su di un numero esteso o concentrato di riduttori dipende dall'architettura della rete; infine perché l'obiettivo dell'Autorità non è evitare una duplicazione di registrazione di interruzioni, ma assegnare una causa di secondo livello ad una data interruzione, ponendo le basi per evitare l'insorgere di possibili discriminazioni tra i clienti finali in materia di continuità del servizio. Per questo motivo l'Autorità non intravede controindicazioni all'introduzione di tale disposizione.

- 13.10 E' stata pienamente condivisa la proposta di comunicare i dati di continuità del servizio per impresa piuttosto che per impianto di distribuzione. Ciò discende dal fatto che gli indicatori di continuità del servizio su base nazionale, in particolare in termini di numero di interruzioni per cliente, non evidenziano elementi di criticità. Inoltre tale proposta deve essere considerata complementare ai possibili seguiti del monitoraggio del numero individuale di interruzioni per singolo cliente finale di cui al punto successivo.
- 13.11 La proposta di monitoraggio del numero individuale di interruzioni subite da un cliente finale non è stata condivisa da due soggetti, in particolare per via dei costi che comporterebbe, peraltro non quantificati.
- 13.12 L'Autorità ritiene che tale monitoraggio sia fattibile dal momento che gli obblighi di registrazione vigenti già prevedono l'archiviazione dell'elenco dei pdr coinvolti in ogni interruzione; i costi ad esso associati sono pertanto stimabili di modesta entità. Il monitoraggio potrebbe essere effettuato per un anno intero, ad esempio il 2015, e prevedere una comunicazione all'Autorità nel 2016 su base impresa distributrice che consenta l'acquisizione delle seguenti informazioni riguardanti interruzioni di qualsiasi durata:
- a) numero di pdr con zero interruzioni;
 - b) numero di pdr con una interruzione di responsabilità dell'impresa distributrice;
 - c) numero di pdr con due interruzioni di responsabilità dell'impresa distributrice;
 - d) numero di pdr con tre o più interruzioni di responsabilità dell'impresa distributrice;
 - e) numero di pdr con una interruzione non di responsabilità dell'impresa distributrice;
 - f) numero di pdr con due interruzioni non di responsabilità dell'impresa distributrice;
 - g) numero di pdr con tre o più interruzioni non di responsabilità dell'impresa distributrice.
- 13.13 L'eventuale futura introduzione di indennizzi automatici riguarderà esclusivamente le interruzioni di responsabilità dell'impresa distributrice, qualora vengano riscontrate situazioni critiche o diffuse in termini di eccessivo numero di interruzioni subite dai clienti per cause ascrivibili alla stessa impresa distributrice.

Parte II – Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas

14 Aggiornamento della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione

Aggiornamento degli standard di qualità commerciale

- 14.1 Per le seguenti prestazioni l’Autorità ha proposto nel documento 501 di confermare gli *standard* in vigore per i clienti con gruppo di misura di ogni classe:
- preventivazione di lavori semplici;
 - riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
 - fascia di puntualità per appuntamenti;
 - riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
- 14.2 Per le seguenti prestazioni l’Autorità ha proposto di confermare gli *standard* in vigore per i clienti con gruppo di misura fino a G25:
- esecuzione di lavori semplici;
 - disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale.
- 14.3 Per le seguenti prestazioni l’Autorità ha proposto di modificare gli *standard* in vigore per i clienti con classe del gruppo di misura da G40 in su, allineandoli a quelli dei clienti con classe del gruppo di misura fino a G25:
- esecuzione di lavori semplici;
 - attivazione della fornitura;
 - disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale.
- 14.4 Per le seguenti prestazioni l’Autorità ha proposto di aggiornare gli *standard*:
- preventivazione di lavori complessi;
 - esecuzione di lavori complessi;
 - attivazione della fornitura;
 - verifica della pressione di fornitura.
- 14.5 La consultazione ha espresso posizioni tra loro non convergenti: le imprese di distribuzione hanno manifestato opinioni volte alla conferma degli *standard* vigenti, sia nella prospettiva delle gare per la concessione del servizio di distribuzione sia perché gli *standard* vigenti sono già a garanzia di buone prestazioni. Una società di vendita ha condiviso la possibile revisione di alcuni *standard*.
- 14.6 Considerati i dati effettivi rilevati nel triennio 2009-2011, gli esiti della consultazione e degli incontri tematici con le associazioni delle imprese distributrici, delle società di vendita e delle associazioni dei consumatori, l’Autorità è orientata ad adottare le seguenti decisioni:
- preventivazione di lavori semplici: conferma dello *std* a 15 giorni lavorativi per ogni classe di gruppo di misura;
 - fascia di puntualità per appuntamenti: conferma dello *std* a 2 ore;
 - riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità: conferma dello *std* a 2 giorni feriali per ogni classe di gruppo di misura;

- d) esecuzione di lavori semplici: conferma dello *std* a 10 giorni lavorativi per gruppi di misura di classe sino a G25; abbassamento dello *std* a 10 giorni lavorativi per i gruppi di misura di classe da G40 in su;
- e) attivazione della fornitura: conferma dello *std* a 10 giorni lavorativi per gruppi di misura di classe sino a G25; abbassamento dello *std* a 10 giorni lavorativi per i gruppi di misura di classe da G40 in su;
- f) disattivazione della fornitura: conferma dello *std* a 5 giorni lavorativi per gruppi di misura di classe sino a G25; abbassamento dello *std* a 5 giorni lavorativi per i gruppi di misura di classe da G40;
- g) preventivazione di lavori complessi: abbassamento dello *std* a 30 giorni lavorativi per gruppi di misura di ogni classe;
- h) esecuzione di lavori complessi: conferma dello *std* a 60 giorni lavorativi per gruppi di misura di ogni classe, ma innalzamento della percentuale di rispetto dello *std* al 90%.

14.7 In merito alle precedenti lettere g) e h), va sottolineato come dall'esito dell'indagine demoscopica presso i clienti domestici i tempi vigenti per la preventivazione e per l'esecuzione di lavori complessi (rispettivamente pari a 40 e 60 giorni lavorativi) siano stati giudicati critici da più del 70% dei soggetti intervistati, i quali hanno indicato tempi "ideali" decisamente più bassi rispetto a quelli vigenti per entrambe le prestazioni. Nel settore elettrico sono in vigore uno *std* di 20 gg lavorativi per la preventivazione di lavori sulla rete di bassa tensione ed uno di 40 gg lavorativi per la preventivazione di lavori sulla rete di media tensione. L'Autorità ritiene che un tempo pari a 30 gg lavorativi per la preventivazione di lavori complessi, oltre ad essere perfettamente conciliabile con i dati rilevati nel periodo 2009-2011, possa essere considerato un ragionevole compromesso tra aspettative dei consumatori e tempi di disbrigo delle richieste da parte delle imprese distributrici. Quanto all'innalzamento al 90% della percentuale di rispetto del tempo relativo alla prestazione di esecuzione di lavori complessi, l'Autorità ritiene che in tale valore vi possano trovare compensazione le aspettative dei consumatori alla conferma dello *std* vigente.

Disciplina delle risposte motivate ai reclami e alle richieste di informazioni

14.8 Per quanto riguarda lo *std* relativo al tempo di risposta motivate ai reclami scritti o alle richieste scritte di informazioni l'Autorità ha proposto la conferma dello *std* generale, ma al contempo un allineamento della disciplina a quella vigente per il settore elettrico, portandolo a 30 giorni solari e riferendolo al 95% delle prestazioni.

14.9 In merito al contenuto della risposta motivata: l'Autorità ha proposto che contenga almeno:

- a) il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta di informazioni inoltrato dal cliente finale;
- b) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo della persona incaricata di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- c) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi, contrattuali o tecnici applicati;
- d) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal distributore;

- e) l'elenco della documentazione allegata.
- 14.10 Le imprese distributrici hanno in parte condiviso la proposta dell'Autorità sollevando alcune perplessità in merito all'innalzamento al 95% della percentuale di rispetto dello *std* generale ed all'inserimento nella risposta dell'elemento di cui alla lettera c) del punto precedente. Una società di vendita ha condiviso l'allineamento del contenuto delle risposte motivate
- 14.11 In merito allo standard di 30 giorni solari, sia le associazioni dei consumatori, durante gli incontri tematici, che gli esiti dell'indagine quantitativa presso la clientela domestica e gli amministratori di condominio hanno indicato come congruo un tempo inferiore a quello proposto dall'Autorità (ad esempio le associazioni dei consumatori hanno indicato che un tempo congruo potrebbe essere pari a 20 gg solari).
- 14.12 L'Autorità conferma pertanto la proposta iniziale, incluso l'innalzamento al 95% della percentuale di rispetto dello *std* generale.
- 14.13 Per quanto riguarda il contenuto della risposta motivata l'Autorità conferma la propria proposta iniziale.

Tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

- 14.14 Anche sulla base di precedenti segnalazioni delle associazioni di categoria delle imprese distributrici, l'Autorità ha proposto l'estensione al settore gas, in analogia a quello elettrico, della facoltà per il distributore di comunicare ai venditori le modalità e i termini, compatibili con il comma 40.3 della RQDG, entro i quali devono pervenire le richieste relative alla riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità. Qualora sia rispettato il termine indicato dal distributore, la data di ricevimento ai fini del comma 40.1 della RQDG è la data risultante dal fax o comunicazione telematica inviata dal venditore per inoltrare al distributore la richiesta di riattivazione. Le richieste pervenute oltre il termine indicato dal distributore potranno essere trattate dal distributore come pervenute nel giorno successivo. Ragione per la quale l'Autorità si è orientata a non modificare lo standard in vigore di due giorni feriali.
- 14.15 Le principali osservazioni pervenute hanno evidenziato che:
- a) per alcuni soggetti distributori l'allineamento alla regolazione vigente nel settore elettrico non è sufficiente e sarebbe necessario modificare lo standard, passando da giorni feriali a giorni lavorativi, per altri soggetti vi è invece condivisione;
 - b) se lo *std* venisse confermato, anche con la modifica di cui al punto 14.14, il calcolo del tempo dovrebbe partire dalla data di fissazione dell'appuntamento;
 - c) la soluzione proposta dall'Autorità è poco attuabile per via delle modalità differenziate tra distributore e distributore e dei mezzi di comunicazione messi a disposizione da questi nei confronti dei venditori;
 - d) il tempo *std*, secondo le associazioni dei consumatori, dovrebbe essere abbassato "tendenzialmente" ad 1 giorno feriale.
- 14.16 Tutto ciò considerato l'Autorità conferma la proposta iniziale, ma fissando un orario uguale per tutte le imprese distributrici affinché le richieste pervenute oltre tale orario possano essere trattate dal distributore come pervenute nel giorno successivo: le ore 18.00 per i giorni da lunedì a giovedì; le ore 14.00 per il venerdì.

- 14.17 Quanto alle società di vendita, continua a valere la previsione in accordo alla quale l'invio della richiesta al distributore deve essere immediato. Contemporaneamente inizia a decorrere per il venditore lo *std* generale di qualità pari ad 1 giorno lavorativo per fissare l'appuntamento del cliente finale con il distributore. In tal modo la regolazione esistente garantisce che nel caso in cui il venditore fissi l'appuntamento, a seguito di contatto con il cliente, allo scadere del giorno suddetto il distributore possa provvedere entro il giorno successivo (dunque entro lo *std* di due giorni feriali) ad eseguire la prestazione a suo carico. Per le richieste di prestazioni inviate dal venditore al distributore nella giornata di venerdì sino alle ore 14.00 si propone che il venditore fissi immediatamente l'appuntamento con il cliente finale, al fine di non pregiudicare da un lato il riavvio della fornitura al cliente finale in tempi congrui, in considerazione del fine settimane intercorrente, dall'altro di non penalizzare l'impresa distributrice.
- 14.18 L'Autorità ritiene che tale proposta possa ritenersi risolutiva delle problematiche segnalate degli operatori, pure senza intervenire sulla modifica dello *std*, come richiesto da alcuni. In prospettiva, una volta completata la sostituzione dei misuratori tradizionali con i misuratori elettronici, in particolare di classe G4 e G6, l'Autorità potrà prendere in considerazione una abbassamento dello *std* ad un giorno feriale, al pari del settore elettrico.

Nuovo standard specifico su ripristino della pressione di fornitura

- 14.19 Nel documento 501 l'Autorità ha proposto l'introduzione di uno standard specifico sul ripristino della pressione di fornitura fissandolo ad 1 giorno solare per clienti con misuratori di qualsiasi classe.
- 14.20 La proposta non è stata condivisa, soprattutto per via della ridotta casistica e del tempo standard proposto dall'Autorità, ritenuto troppo contenuto.
- 14.21 Nel documento 501 l'Autorità ha formulato la proposta in questione pur consapevole del limitato numero annuo di casi e dei tempi brevi di ripristino, risultati a seguito di una richiesta di informazioni ad alcune imprese di distribuzione. Considerato l'aspetto legato ai potenziali rischi conseguenti a valori di pressione non conformi alla normativa tecnica vigente in materia, l'Autorità intende confermare la proposta iniziale, precisando che ai fini del rispetto dello standard il conteggio del tempo decorre dalla data di effettuazione della verifica della pressione precedentemente richiesta all'impresa distributrice dal richiedente, qualora tale verifica conduca all'accertamento di valori non conformi alla normativa tecnica vigente in materia.

Attivazione e disattivazione della fornitura con esecuzione ritardata

- 14.22 Nel documento 501 l'Autorità ha proposto, come per il settore elettrico, che per l'attivazione e la disattivazione della fornitura possa essere introdotta la possibilità per il cliente di richiederne l'esecuzione "ritardata", cioè a partire da una determinata data e che in tal caso, in via convenzionale, la data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice della richiesta del cliente coincida convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata richiesta dal cliente stesso.

- 14.23 La proposta è stata condivisa anche se sono state mosse alcune obiezioni, quali la possibile gestione della medesima situazione tramite l'appuntamento posticipato o la necessità di disporre di portali e sistemi di comunicazione evoluti. I clienti finali e gli amministratori di condominio, intervistati nel corso dell'indagine demoscopica effettuata dall'Autorità, hanno apprezzato tale opzione.
- 14.24 La gestione tramite l'appuntamento posticipato potrebbe comportare, tra l'altro, una mancata registrazione e rispetto dello *std* di attivazione/disattivazione della fornitura, nonché una alterazione dei dati statistici riguardanti le attivazioni e le disattivazioni della fornitura. Inoltre la non disponibilità di sistemi di comunicazione evoluti avrebbe pari effetto qualunque sia la soluzione adottata. Ragioni per le quali l'Autorità conferma la propria proposta iniziale.

Applicabilità al settore gas del preventivo rapido

- 14.25 Nel settore della distribuzione gas le imprese distributrici hanno l'obbligo di predisporre e pubblicare un prezzario, contenente anche prestazioni di carattere commerciale, che dovrebbe agevolare i venditori nelle attività di comunicazione dei preventivi ai clienti richiedenti.
- 14.26 Con il documento 501 l'Autorità ha inteso acquisire elementi utili per verificare l'introducibilità, anche graduale, del preventivo rapido, in vigore dal 1° gennaio 2013 per il settore elettrico.
- 14.27 Recentemente, con il documento 257/2013/R/gas, l'Autorità ha prospettato l'avvio della riforma dei contributi di connessione alle reti di distribuzione e trasporto del gas, volta ad introdurre gradualmente elementi di uniformità sull'intero territorio nazionale.
- 14.28 Un soggetto che ha risposto alla consultazione ha indicato che il preventivo rapido sarebbe applicabile sin da subito ad attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura senza modifica di potenzialità, prestazioni già oggi valorizzate uniformemente da tutti i distributori, e che potrebbe essere applicato anche a diminuzione di potenzialità, verifica del gruppo di misura e verifica della pressione, prestazioni che non richiedono interventi impiantistici né sopralluoghi. Tale osservazione è stata largamente condivisa durante l'incontro tematico con le imprese distributrici.
- 14.29 Tutto ciò considerato, l'Autorità intende introdurre, in via prudenziale, il preventivo rapido solo per prestazioni inerenti l'attivazione, la disattivazione e la riattivazione della fornitura senza modifica di potenzialità e la diminuzione di potenzialità, riservandosi di ampliare tale casistica nel corso del quarto periodo di regolazione, alla luce dell'esperienza maturata e della riforma dei contributi di connessione annunciata dall'Autorità.
- 14.30 Le prestazioni di verifica del gruppo di misura e di verifica della pressione, anche se già valorizzate uniformemente a livello nazionale, non dovrebbero trovare spazio nella preventivazione rapida dal momento che comportano un contributo a carico del cliente solamente se l'esito della verifica precedentemente richiesta in sede di primo contatto con il venditore è conforme. Al più può essere introdotta la regola secondo cui in sede di primo contatto il venditore debba informare il cliente finale dei possibili costi in cui incorrerebbe nel caso in cui l'esito della prestazione richiesta sia conforme alle norme vigenti.

14.31 Oltre a quanto indicato al precedente punto l'Autorità intende prevedere che il distributore possa predisporre opportunamente i propri sistemi informativi per favorire una rapida messa a disposizione del preventivo al cliente finale e, allo scopo, di prendere accordi con il venditore¹⁴.

Preventivazione di lavori

14.32 Per quanto riguarda la preventivazione di lavori semplici o complessi l'Autorità ha proposto che:

- a) nel preventivo siano riportate la modalità di manifestazione di accettazione del preventivo, che non devono essere discriminatorie nei confronti dei venditori per i preventivi da loro richiesti;
- b) l'accettazione del preventivo ne prolunghi la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta.

14.33 Per quanto riguarda la preventivazione di lavori complessi l'Autorità ha proposto che il preventivo contenga il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del distributore.

14.34 L'Autorità intende dare seguito all'orientamento iniziale, non essendo emersi elementi contrari.

Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale

14.35 Gli orientamenti iniziali in materia sono stati illustrati nel documento per la consultazione 202/2013/R/gas, nel quale sono state segnalate la necessità di semplificazione e razionalizzazione della prestazione circoscrivendola, come in origine, alle sole verifiche richieste dai clienti finali non riconducibili a campagne di sostituzione dei gruppi di misura vetusti autonomamente programmate dalle imprese distributrici. L'Autorità ha proposto che, per gruppi di misura di ogni classe:

- a) lo *standard* sul tempo massimo per la messa a disposizione del venditore del resoconto della verifica possa essere trasformato da generale a specifico, confermandolo a 10 giorni lavorativi, con l'obiettivo di ridurre la coda di clienti peggio serviti attraverso l'introduzione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dello *standard*;
- b) lo *standard* sul tempo massimo per la sostituzione del gruppo di misura possa essere trasformato da generale a specifico e contestualmente possa essere abbassato a 4-5 giorni lavorativi dagli attuali 10, tempistica che darebbe maggiori tutele ai clienti finali;
- c) il contributo a carico del cliente in caso di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa vigente, possa essere dimensionato in funzione delle seguenti casistiche:
 - non superiore a 5€ nel caso in cui la validità del bollo metrico risulti scaduta;
 - non superiore a 40€ nei casi di cui al comma 41.7 della RQDG nel caso in cui la validità del bollo metrico non risulti scaduta;
 - secondo il prezzario pubblicato dal distributore in tutti gli altri casi.

¹⁴ Si veda anche il comunicato agli operatori del settore elettrico del 14 settembre 2012.

14.36 L'Autorità ha infine precisato che, in merito alle verifiche dei gruppi di misura, intende confermare l'approccio sino ad oggi adottato, prevedendo che esse siano effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

14.37 La consultazione ha espresso:

- a) condivisione circa la proposta di circoscrivere la prestazione alle sole verifiche richieste dai clienti finali non riconducibili a campagne di sostituzione dei gruppi di misura vetusti autonomamente programmate dalle imprese distributrici;
- b) una generale condivisione circa la trasformazione dello *standard* sul tempo massimo per la messa a disposizione del venditore del resoconto della verifica da generale a specifico, ma differenti opinioni circa il mantenimento dello *std* a 10 giorni lavorativi: a favore si sono pronunciate le società di vendita, mentre le imprese distributrici ritengono che un tempo congruo possa essere compreso tra i 20 e i 25 giorni lavorativi, visto che lo standard inizialmente introdotto con la deliberazione 47/00 non teneva conto che la verifica poteva essere effettuata anche in laboratorio, ai sensi della norma UNI 11003:2002;
- c) una generale condivisione circa la trasformazione dello *standard* sul tempo massimo per la sostituzione del gruppo di misura da generale a specifico, ma, anche in questo caso, differenti opinioni circa l'abbassamento dello *std* a 4-5 giorni lavorativi dagli attuali 10: a favore si sono pronunciate le società di vendita, contro le imprese distributrici;
- d) per quanto riguarda il contributo previsto a carico del cliente finale in caso di esito di verifica conforme, le osservazioni pervenute sono state di diversa natura: oltre alla richiesta da parte di una società di vendita che l'Autorità lo regoli su base nazionale, i contributi delle imprese distributrici hanno sottolineato come non sia condivisibile il dimensionamento dei contributi proposti poiché ritenuti non remunerativi degli interventi richiesti.

14.38 Tutto ciò considerato l'Autorità ritiene di:

- a) disciplinare la prestazione senza prevedere casistiche particolari per richieste riconducibili a campagne di sostituzione dei gruppi di misura vetusti autonomamente programmate dalle imprese distributrici; tale orientamento appare motivato dal fatto che nel corso degli ultimi quattro anni il quadro normativo in materia di metrologia legale dei misuratori del gas, a tutela dei clienti finali, è andato completandosi con l'introduzione della vita utile dei misuratori del gas (legge 99/09) e delle disciplina delle verifiche metrologiche periodiche e casuali (DM 75/12); l'Autorità ritiene che in caso di sostituzione del gruppo di misura a seguito di decisione autonoma da parte dell'impresa distributtrice, non possa essere impedito al cliente finale di averne la verifica, che potrà richiedere tramite il proprio venditore; in tal caso l'Autorità specificherà che se la richiesta di verifica perviene al distributore a sostituzione già effettuata, la verifica dovrà essere effettuata sul misuratore sostituito, che l'impresa distributtrice dovrà conservare per almeno due mesi;
- b) trasformare da generale a specifico lo *standard* sul tempo massimo per la messa a disposizione del venditore del resoconto della verifica, prevedendolo a 15 giorni lavorativi; al riguardo appare corretta l'osservazione delle imprese distributrici circa la tempistica troppo breve di 10 giorni lavorativi proposta inizialmente dall'Autorità, anche alla luce dei dati pubblicati nella tavola A2.6

del documento 501 dai quali risulta che lo *standard* non viene rispettato per significative percentuali;

- c) trasformare da generale a specifico lo *standard* sul tempo massimo per la sostituzione del gruppo di misura, confermando i 5 giorni lavorativi proposti originariamente dall'Autorità, anche in questo caso alla luce dei dati pubblicati nella tavola A2.6 del documento 501, dai quali risultano tempi effettivi decisamente inferiori rispetto allo *standard* proposto;
- d) prevedere un contributo a carico del cliente finale pari a 5€ nel caso in cui la validità del bollo metrico risulti scaduta e secondo il prezzario pubblicato dal distributore in tutti gli altri casi (cfr. anche il punto 14.51); allo scopo vale la pena sottolineare come la norma UNI 11003:2013 prevede che la verifica metrologica del misuratore possa essere effettuata di norma presso il cliente finale.

14.39 Infine l'Autorità confermerà l'approccio sino ad oggi adottato, prevedendo che le verifiche vengano effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

14.40 Quanto agli aspetti procedurali inerenti la sostituzione del gruppo di misura risultato malfunzionante a seguito di verifica, l'Autorità intende disciplinare i medesimi aspetti in capo all'impresa distributrice per l'equivalente verifica in vigore per il settore elettrico (commi 92.5 e 93.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11), ove applicabili al settore gas. In materia di ricostruzione dei consumi si applicherà la deliberazione ARG/gas 7/10 (eventualmente modificata in esito al documento 202/2013/R/gas).

Aggiornamento degli importi degli indennizzi automatici

14.41 In allineamento a quanto introdotto per il settore elettrico l'Autorità ha proposto un aggiornamento degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli *standard* specifici portando l'indennizzo base a:

- a) 35 euro per i clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G6;
- b) 70 euro per i clienti finali con gruppo di misura dalla classe G10 alla classe G25;
- c) 140 euro per i clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40.

14.42 Non essendo emersi elementi contrari a tale adeguamento, l'Autorità darà seguito alla proposta.

14.43 Anche gli importi degli indennizzi non correlati alla classe del gruppo di misura verranno adeguati di conseguenza.

Altri orientamenti

14.44 L'Autorità ha proposto di mutuare dal settore elettrico alcune disposizioni disciplinate all'articolo 81 del TIQE, e in particolare:

- a) la possibilità per il cliente finale di rivolgersi direttamente all'impresa distributrice in caso di:
 - richieste di preventivo per lavori in assenza di contratto di fornitura;
 - richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti;

- richieste di spostamento comune di colonne montanti effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti;
 - richieste di spostamento di allacciamenti non attivi se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante.
- b) in caso di *switching*, che il distributore informi tempestivamente il venditore entrante delle richieste di prestazioni dei clienti inoltrate dal venditore uscente al distributore precedentemente alla data di *switching* e non evase dal distributore entro la data di *switching*, e che in tali casi il distributore eroghi gli eventuali indennizzi automatici al venditore entrante.
- 14.45 L'Autorità ha proposto che la comunicazione annuale dei dati di qualità commerciale possa essere effettuata su base regionale invece che su base provinciale.
- 14.46 Infine nel documento 501 l'Autorità ha avviato valutazioni circa:
- a) mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente;
 - b) trattamento della sospensione morosità anche per effetto di richiesta di *switching* e di revoca della richiesta di sospensione della fornitura da parte del venditore che pervenga dopo le 14 del giorno lavorativo precedente quello dell'intervento programmato.
- 14.47 Le proposte di cui ai punti 14.44 e 14.45 sono state largamente condivise, ragione per la quale l'Autorità intende darvi seguito.
- 14.48 In merito al mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente le posizioni dei distributori e delle associazioni dei consumatori appaiono fortemente divergenti circa l'introduzione di una penalità a carico del cliente e circa il rispetto reciproco degli appuntamenti. L'Autorità intende pertanto confermare l'attuale quadro regolatorio, anche in ottemperanza alla legge n. 481/95 che prevede indennizzi esclusivamente a favore dei consumatori in caso di mancato rispetto di livelli specifici.
- 14.49 Quanto alla questione di cui al punto 14.46, lettera b), l'Autorità ritiene che per soli tali casistiche l'orario di cui al punto 14.16 possa essere anticipato alle ore 14.00 per i giorni da lunedì a giovedì.
- 14.50 Per quanto riguarda l'allineamento al settore elettrico delle definizioni di subentro e di voltura vi è stata sostanziale condivisione, ragione per la quale l'Autorità intende darvi seguito.

Corrispettivo a carico del cliente finale in caso di esito conforme della verifica del gruppo di misura o della pressione di fornitura

- 14.51 L'Autorità ritiene condivisibile l'osservazione secondo cui tali corrispettivi debbano regolati ed unificati su base nazionale, ma ritiene anche che la questione debba essere affrontata nell'ambito della riforma dei contributi di connessione.

Sistemi informativi e standard di comunicazione tra venditori e distributori

- 14.52 L'Autorità terrà conto dei necessari tempi di adeguamento dei sistemi informativi ai fini dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti la qualità commerciale.

Appendice 1: Ulteriore analisi della componente dispersioni nella regolazione premi-penalità

Il perimetro di regolazione vigente è costituito dall'ambito provinciale di impresa ed il valore del fattore convenzionale di proporzionalità tra le dispersioni segnalate da terzi aeree (DTA) e interrate (DT), nella formula di calcolo del parametro DT_{CONV} , è pari a 10^{15} .

Nella tavola A1.1 è riportata la distribuzione del rapporto DTA/DT per 218 ambiti provinciali per l'anno 2011, dalla quale emerge una sostanziale mancanza di correlazione tra tale rapporto e la dimensione dell'ambito provinciale, ed un valore mediano pari a 10,875.

Effettuando la medesima analisi (tavola A1.2) su 1.194 impianti di distribuzione (l'impianto dovrebbe essere il perimetro di regolazione nel corso del quarto periodo di regolazione) il valore mediano del rapporto tra DTA e DT scende a 8,51.

Per tali impianti nella tavola A1.3 è riportata una tabella con la distribuzione dei parametri DT e DTA e con la distribuzione del rapporto tra DT e DTA calcolato rispetto al I°, II°, III° quartile e differenza interquartile che risulta pressoché costante e pari a 11.

In relazione a quanto sopra esposto l'Autorità ritiene che il fattore convenzionale di proporzionalità tra DTA e DT possa essere confermato a 10, tenuto conto che nel quarto periodo di regolazione il perimetro della regolazione incentivante sarà presumibilmente l'impianto di distribuzione e non più l'ambito provinciale di impresa.

Le tavole A1.1, A1.2 e A1.4 dimostrano infine come il numero, anche convenzionale, di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi non dipenda dalla dimensione del perimetro di regolazione.

¹⁵ Il parametro DT_{conv} è calcolato per impianto di distribuzione e rappresenta il numero convenzionale di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione da terzi per migliaio di clienti ed è dato dalla seguente formula: $(10*DT+DTA)*1000/NU$, dove DT è il numero totale di dispersioni localizzate sulla rete e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza su segnalazione di terzi; DTA è il numero totale di dispersioni localizzate sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura su segnalazione di terzi; NU è il numero di clienti dell'impianto di distribuzione.

Tavola A 1.1 – distribuzione del rapporto DTA/DT al variare della dimensione di 218 ambiti provinciali (n° utenti) – anno 2011




Tavola A 1.2 – distribuzione del rapporto DTA/DT al variare della dimensione di 1.194 impianti di distribuzione (n° utenti) – anno 2011





Tavola A 1.3 – Distribuzione dei parametri DT e DTA e correlazione tra DT e DTA in funzione della loro distribuzione per 1.194 impianti di distribuzione – anno 2011

	DT	DTA	DTA/DT
min	1,000	1,000	
I° quartile	1,000	11,000	11,000
Mediana (II° quartile)	2,000	25,000	12,500
III° quartile	5,000	55,500	11,100
Differenza Interquartile	4,000	44,500	11,125
max	912,000	8.773,000	

Tavola A 1.4 – distribuzione del parametro DTconv (valore annuale) al variare della dimensione di 218 ambiti provinciali (n° utenti) – anno 2011



Appendice 2: Esempi di applicazione dei fattori ϵ_{gh} ed ϵ_{od} nella incentivazione degli investimenti

La presente Appendice illustra con alcuni esempi gli effetti modulatori dei fattori ϵ_{gh} ed ϵ_{od} al variare dei comportamenti dell'impresa per quanto riguarda il risanamento delle reti in ghisa grigia e l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione installati presso gli impianti ReMI, nel sistema incentivante.

Esempi correlati al fattore ϵ_{gh}

Fissato ϵ_{gh} pari a 1,14 (valore centrale della forchetta indicata al punto 3.11, lettera a)), sono stati ipotizzati i seguenti casi:

- l'impresa di distribuzione effettua il risanamento di tutta la rete in ghisa grigia presente nell'impianto in regolazione, nel triennio 2014 ÷ 2016 (vedi: Esempio 1);
- l'impresa di distribuzione completa il risanamento di tutta la rete in ghisa grigia presente nell'impianto in regolazione nel triennio 2017 ÷ 2019. (vedi: Esempio 2);
- l'impresa di distribuzione non completa il risanamento di tutta la rete in ghisa grigia presente nell'impianto in regolazione nel periodo 2014 ÷ 2019. (vedi: Esempio 3).

	Anno di riferimento					
Esempio 1.1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Rete ghisa grigia risanata	100	100	100	100	100	100
ϵ_{gh} modulato	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

	Anno di riferimento					
Esempio 1.2	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Rete ghisa grigia risanata	90	100	100	100	100	100
ϵ_{gh} modulato	1,03	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

	Anno di riferimento					
Esempio 1.3	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Rete ghisa grigia risanata	80	90	100	100	100	100
ϵ_{gh} modulato	1	1,03	1,14	1,14	1,14	1,14

	Anno di riferimento					
Esempio 2.1	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Rete ghisa grigia risanata	60	70	80	90	100	100
ϵ_{gh} modulato	1	1	1	0,9	1	1

Esempio 2.2	Anno di riferimento					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Rete ghisa grigia risanata	50	60	70	80	90	100
ϵ_{gh} modulato	1	1	1	0,8	0,9	1

Esempio 3	Anno di riferimento					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Rete ghisa grigia risanata	40	50	60	70	80	90
ϵ_{gh} modulato	1	1	1	0,7	0,8	0,9

Esempi correlati al fattore ϵ_{od}

Fissato ϵ_{od} pari a 1,13 (valore centrale della forchetta indicata al punto 3.11, lettera b)) e stabilito che il numero (N) di impianti ReMI con sistemi di odorizzazione da ammodernare al 31 dicembre 2013 sia pari a 20, sono stati ipotizzati i seguenti casi:

- l'impresa di distribuzione completa l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione nel triennio 2014 ÷ 2016 (vedi: Esempio 1);
- l'impresa di distribuzione completa l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione nel triennio 2017 ÷ 2019 (vedi: Esempio 2);
- l'impresa di distribuzione non completa l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione nel periodo 2014 ÷ 2019 (vedi: Esempio 3).

Esempio 1

Anno di riferimento	Parametro (A)	Parametro (B)	Numero ReMI da ammodernare (N)	Numero ReMI ammodernate (n)	ϵ_{od} modulato
2014	0,8850	0,1150	20	9	1,06
2015	0,7850	0,2150	20	20	1,13
2016	0,6850	0,3150	20	20	1,13
2017	0,5850	0,4150	20	20	1,13
2018	0,4850	0,5150	20	20	1,13
2019	0,3850	0,6150	20	20	1,13

Esempio 2

Anno di riferimento	Parametro (A)	Parametro (B)	Numero ReMI da ammodernare (N)	Numero ReMI ammodernate (n)	ϵ_{od} modulato
2014	0,8850	0,1150	20	5	1,03
2015	0,7850	0,2150	20	7	0,97
2016	0,6850	0,3150	20	10	0,95
2017	0,5850	0,4150	20	15	1,01
2018	0,4850	0,5150	20	20	1,13
2019	0,3850	0,6150	20	20	1,13

Esempio 3

Anno di riferimento	Parametro (A)	Parametro (B)	Numero ReMI da ammodernare (N)	Numero ReMI ammodernate (n)	ϵ_{od} modulato
2014	0,8850	0,1150	20	0	1
2015	0,7850	0,2150	20	4	0,94
2016	0,6850	0,3150	20	4	0,85
2017	0,5850	0,4150	20	6	0,80
2018	0,4850	0,5150	20	10	0,84
2019	0,3850	0,6150	20	12	0,85